



ORDINE DEI GIORNALISTI
Consiglio Regionale della Toscana

Giornalisti e lavoro autonomo

LEGGI, DIRITTI, TUTELE

Giornalisti e lavoro autonomo.

Leggi, diritti, tutele.

Associazione Stampa Toscana e Ordine dei giornalisti della Toscana ringraziano il dottor **Luigi Cobisi** e l'avvocato **Pierluigi D'Antonio**, per la consulenza, la collaborazione e la supervisione fornita ai diversi capitoli di competenza per la stesura della presente pubblicazione. Si ringraziano i fiduciari, **Franco Picchiotti** ed **Enrico Pini** per la supervisione inerente Inpgi e Casagit.

Sommario

Introduzione	1
PRIMA PARTE	
LE NORME	
Il giornalista autonomo	2
Il giornalista Co.Co.Co. (lavoratore parasubordinato)	2
Il contratto individuale e collettivo	3
L'accordo collettivo nazionale giornalistico sulla disciplina del lavoro autonomo	5
L'equo compenso	6
Le controversie di lavoro	7
La conciliazione	8
Decadenza e prescrizione dei diritti	9
Il recupero crediti	11
Come iniziare un'attività autonoma	14
Il lavoro autonomo con partita I.V.A	14
Scegliere codice attività	14
Scegliere il regime fiscale	14
Iscriversi alla Cassa Previdenziale	14
SECONDA PARTE	
IL FISCO	
Pagamenti, come e quando. "Regimi" fiscali	15
Imposte sui redditi: IRPEF, IVA, IRAP	15
I redditi di lavoro autonomo professionale	19
La determinazione del reddito	20
Gli studi di settore e i parametri	20

Il “regime” ordinario	21
Obblighi contabili, contabilità semplificata, contabilità ordinaria	22
Facsimile fattura regime ordinario	25
Regime semplificato per ex contribuenti minimi	26
Regime dei minimi	27
Facsimile fattura regime semplificato per contribuenti minimi	29
Regime contabile sostitutivo nuove iniziative produttive	30
Costi professionali e spese deducibili	31
Il lavoro autonomo occasionale	37
Facsimile ricevuta per collaborazione occasionale	39
Il diritto d’autore	40
La collaborazione a progetto	40
La collaborazione coordinata e continuativa	41
Facsimile contratto di Collaborazione coordinata e continuativa	43
Risposte ai dubbi più frequenti	46
Le principali novità fiscali della dichiarazione dei redditi	53

ALLEGATI

La Carta internazionale dei giornalisti freelance	56
La Carta di Firenze	57
La Carta deontologica sulla precarietà nel lavoro giornalistico	58
Facsimile esposto ai sensi della Carta di Firenze	67

TERZA PARTE

INPGI 2

Pianeta Previdenza: gestione separata dell’Inpgi per i Co.Co.Co.	69
L’iscrizione dei Co.Co.Co.	69

Contribuzione 70

CASAGIT

La nuova Casagit 70

QUARTA PARTE

LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

L'abc della legge 77

Quali doveri 77

Quando rettificare è d'obbligo 78

Innocente fino all'ultimo 79

La mia fonte: attendibile e protetta 79

Domande & Risposte 79

Le 'Carte' 80

Carta di Treviso 81

Carta di Perugia 82

Carta di Roma 83

Carta di Milano 84

Domande & Risposte 84

Reati tipici a mezzo stampa 86

Informazione, non pubblicità 87

Due incognite per il futuro: formazione continua e assicurazione professionale. 88

Carta dei doveri del giornalista degli Uffici Stampa 89

L'ufficio stampa nella Pubblica Amministrazione. 90

Giornali su internet: addio alla registrazione ma... 91

INTRODUZIONE

Con questa pubblicazione vogliamo offrire a tutti i colleghi, e in particolare ai colleghi professionalmente più giovani, uno strumento utile per affrontare tutte le varie questioni deontologiche, contrattuali, previdenziali che possono interessare il lavoro giornalistico autonomo.

Tutto questo nella consapevolezza che, nel contesto della crisi ma anche della rapida rivoluzione degli scenari e delle tecnologie dell'informazione, il lavoro giornalistico sarà sempre di più esercitato in modo autonomo: ma lavoro autonomo non può e non deve essere sinonimo di sfruttamento e di sistematica violazione dei diritti.

In queste pagine troverete le norme relative al lavoro giornalistico autonomo e parasubordinato, gli strumenti di tutela, i facsimile dei contratti nelle varie tipologie, le modalità di fatturazione, i diritti e gli adempimenti relativi ai vari regimi fiscali, le informazioni relative alla gestione previdenziale separata Inpgi e ai nuovi profili Casagit. Viene fornita, inoltre, una mini guida alle carte deontologiche.

Presidente
Associazione Stampa Toscana
Paolo Ciampi

Presidente
Ordine giornalisti della Toscana.
Carlo Bartoli

PRIMA PARTE

LE NORME

Il giornalista autonomo

In base all'articolo 2222 del codice civile è lavoratore autonomo un collaboratore esterno - occasionale o fisso - che esercita l'attività giornalistica in modo autonomo e indipendente, cioè senza subordinazione all'altrui potere gerarchico e senza essere vincolato a orari di lavoro o alla presenza in redazione.

Il giornalista lavoratore autonomo esercita la professione giornalistica secondo le seguenti forme e modalità:

- in modo autonomo mediante apertura di partita Iva (libero professionista in senso stretto);
- sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa;
- come attività giornalistica autonoma occasionale;
- sotto forma di cessione del diritto d'autore.

Il giornalista Co.Co.Co. (lavoratore parasubordinato)

La cosiddetta Riforma Biagi (D.Lgs 276/03) ha introdotto e disciplinato le nuove tipologie contrattuali del "lavoro a progetto" e del "lavoro occasionale", eliminando il cosiddetto "rapporto di collaborazione coordinata e continuativa" sempre più largamente utilizzato nel mercato del lavoro italiano, soprattutto in alternativa al rapporto di lavoro subordinato. Questa novità non riguarda però le professioni ordinistiche.

In particolare la stessa legge, all'art. 61 al comma 3, per quanto interessa la categoria dei giornalisti, ha previsto che *“sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”*.

Ciò significa che il D.Lgs 276/03 non si applica ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che hanno come oggetto attività che rientrano nello svolgimento di una professione intellettuale per cui “è necessaria” l'iscrizione all'albo professionale (è il caso appunto dei giornalisti professionisti e pubblicisti). Pertanto, per le professioni intellettuali permane il vecchio regime delle collaborazioni coordinate e continuative.

La possibilità di convertire il Co.Co.Co in lavoro subordinato a tempo indeterminato è la sanzione che l'ordinamento prevede, come esito di un procedimento giudiziale ad hoc, tutte le volte che il rapporto di lavoro (qualunque denominazione formale abbia preso) presenti in concreto le caratteristiche della subordinazione.

Contratto individuale e collettivo

Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 C.c.). Le parti possono determinare liberamente il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (art. 1322 C.c.), ciò nel pieno rispetto dell'autonomia negoziale (volontà delle parti) con esclusione di quelle ipotesi in cui l'oggetto del contratto sia vistato dalle norme dell'ordinamento giuridico.

Il contratto vincola le parti tra loro con la stessa forza di una legge e produce effetti solo tra le parti stesse, non potendo vincolare in alcun modo i terzi che non sono contraenti, se non nei casi previsti dalla legge (art. 1372 c.c.).

Il contratto individuale di lavoro è l'accordo di scambio di due prestazioni corrispettive, quali il lavoro e la retribuzione. Si applicano le norme generali dei contratti sopra descritte, ma il rapporto che si instaura è in gran parte regolato da fonti esterne al contratto, come la legge e la contrattazione collettiva.

Il contratto collettivo è, invece, un contratto cosiddetto "normativo", ossia detta regole generali che si applicano a una serie di contratti individuali successivi che a esso fanno riferimento. Il contratto collettivo è destinato, dunque, a produrre i suoi effetti non solo tra le parti contraenti, bensì su un numero indeterminato di soggetti, ovvero i lavoratori che, seppur estranei al contratto normativo originario, si trovano a dover stipulare contratti individuali di lavoro sulla base di quanto disposto dal contratto collettivo.

D'altro canto, il contratto collettivo ha una certa forza normativa. I minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva non sono, infatti, derogabili dalla contrattazione individuale. La contrattazione individuale non può derogare in peggio (divieto di *reformatio in peius*) la disciplina individuale sulle libertà e i diritti dei lavoratori e sui diritti sindacali prevista dalla contrattazione collettiva.

Accordo collettivo nazionale giornalistico sulla disciplina del lavoro autonomo

Con un accordo collettivo allegato al CNLG 2001, la FIEG e la FNSI hanno fissato alcune regole di base integrative delle norme previste dagli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, relative alla disciplina del lavoro autonomo.

1) I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dovranno risultare, agli effetti probatori, da lettera-contratto contenente le seguenti indicazioni:

- la data di inizio della collaborazione;
- la durata del rapporto di collaborazione;
- il tipo di prestazioni professionali richieste al giornalista (in particolare articoli, servizi fotografici, servizi grafici, servizi giornalistici);
- il corrispettivo pattuito;
- tempi e modalità di pagamento.

2) Il corrispettivo di massima scaturisce dalla quantità e qualità della collaborazione effettivamente prestata.

Il costo dei mezzi organizzati resta a carico del collaboratore. Sono rimborsate le spese preventivamente autorizzate.

In base alla legge 231/2002, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali nei casi di singola prestazione professionale (qualsiasi modalità di rapporto sia state concordate), il compenso pattuito deve essere erogato entro 30 giorni dalla consegna dell'articolo a prescindere dalla sua pubblicazione.

3) Gli articoli e i servizi pubblicati devono risultare firmati ovvero siglati dall'autore. Non è ammessa alcuna manipolazione del testo salvo che per

esigenze di tutela (es. diffamazione). Il direttore del giornale o i suoi preposti hanno il diritto-dovere di controllare quanto viene pubblicato sul giornale e, laddove ritengano necessario intervenire, di verificare con l'autore le eventuali modifiche. Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore, questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti dell'articolo.

4) È costituita una commissione paritetica con il compito di formulare pareri e tentare la conciliazione dei contrasti che dovessero insorgere in applicazione del presente accordo.

Equo compenso: a freelance e collaboratori autonomi il diritto a essere retribuiti dignitosamente.

Una legge per la dignità del lavoro decoroso, un riconoscimento per l'area del giornalismo negato. La Fieg e gli editori non potranno più sottrarsi a doveri di giustizia sociale e retributiva e alla verifica di accordi quadro. Con la legge sull'equo compenso – approvata il 4 dicembre 2012 e in vigore dal 18 gennaio 2013 - per i giornalisti freelance e collaboratori autonomi cade un muro, quello innalzato dalla gran parte degli editori italiani, che si opponevano a considerare il lavoro autonomo meritevole di giusti trattamenti economici e obblighi sociali. La legge non risolverà tutto, ma nessuna azienda potrà più permettersi di ignorare che un freelance o un collaboratore sia un lavoratore che dev'essere pagato il giusto e immediatamente. Non si potrà più dire che si tratta di "imprenditori di loro stessi" per attuare volgari forme di sfruttamento.

L'articolo 1 spiega che per compenso equo si intende la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della

prestazione, nonché della coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria.

L'articolo 2 prescrive, invece, l'istituzione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, della Commissione per la valutazione dell'equo compenso. La Commissione - che durerà in carica 3 anni - è istituita presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Presieduta dal Sottosegretario all'editoria dovrà definire il compenso equo entro due mesi dal suo insediamento, valutate le prassi retributive.

La Commissione dovrà anche redigere un elenco, costantemente aggiornato, dei quotidiani, dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive che garantiscono il rispetto di un equo compenso, dandone adeguata pubblicità.

Ai sensi dell'articolo 3, a decorrere dal 1 gennaio 2013, la mancata iscrizione in tale elenco per un periodo superiore a sei mesi comporta la “decadenza dall'accesso” ai contributi in favore dell'editoria. Lo stesso articolo 3 prevede che il patto contenente condizioni contrattuali in violazione dell'equo compenso è nullo.

L'articolo 4 dispone la presentazione alle Camere di una relazione annuale sull'attuazione della legge.

Controversie di lavoro

Sono esclusi dall'applicazione della normativa del processo del lavoro i rapporti di lavoro autonomo, ai quali si applicano le norme del processo civile.

Conciliazione

La risoluzione delle controversie individuali di lavoro, che ricomprende anche i rapporti parasubordinati (ma non i rapporti di lavoro autonomo), può essere conseguita, oltre che attraverso un procedimento dinanzi all'autorità giudiziale o investendo della decisione un collegio di privati chiamati dagli stessi interessati a dirimere la controversia (c.d. arbitrato), anche attraverso un accordo tra le parti le quali, facendosi reciproche concessioni, giungano ad una transazione ponendo fine alla controversia. La conciliazione può avvenire in sede sindacale, secondo la prassi e con le procedure previste dai contratti collettivi, oppure dinanzi alla Direzione provinciale del lavoro. Ogni altro accordo sottoscritto fra le parti fuori dalle ipotesi sopra indicate, quando abbia per oggetto rinunzie o transazioni relative a diritti del lavoratore, e che derivano da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi, debbono a pena di decadenza essere impugnate dal lavoratore entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o dalla data della rinuncia o della transazione se queste sono intervenute dopo la cessazione del rapporto di lavoro (art. 2113 c.c.) L'impugnazione della scrittura privata (accordo o transazione) può avvenire a mezzo lettera raccomandata a.r.. Ogni controversia di lavoro e quindi anche le controversie in materia di lavoro giornalistico, con l'abrogazione del tentativo obbligatorio di conciliazione, dovrà essere proposta in sede giudiziale. Tuttavia le parti possono trovare sempre un accordo, in questo caso definiranno la questione o direttamente nel corso del processo (conciliazione giudiziale) o ricorrendo ad un accordo sottoscritto stragiudizialmente (sede sindacale ovvero Direzione Territoriale del Lavoro) con contestuale abbandono della causa o

rinunciano alla domanda giudiziale. La conciliazione a causa iniziata è fisiologico che avvenga in sede giudiziale. Il Verbale di conciliazione (giudiziale ovvero stragiudiziale) costituisce titolo esecutivo (può dare cioè luogo, ad esempio, a pignoramento, così come una cambiale scaduta).

Decadenza e prescrizione dei diritti

Si ha decadenza quando un soggetto ha l'onere di far valere un diritto entro un determinato periodo di tempo, decorso il quale perde la possibilità di esercitarlo. La decadenza è legale quando è prevista dalla legge. Può essere stabilita nell'interesse generale, ossia in relazione a diritti indisponibili e allora la sua disciplina è inderogabile, è irrinunciabile dalle parti ed è rilevabile dal giudice d'ufficio, come ad esempio: il termine di 60 giorni per impugnare il licenziamento; il successivo termine di 180 giorni per proporre l'azione giudiziaria; il termine di 6 mesi per impugnare le rinunzie e le transazioni; il termine di 20 giorni per invocare la procedura innanzi al collegio arbitrale in tema di procedimenti disciplinari (art. 7 Statuto dei lavoratori).

La decadenza può però essere disposta anche nell'interesse individuale di una delle parti. In tal caso trattandosi di diritti disponibili, la disciplina è derogabile dalle parti.

La decadenza è **convenzionale** quando è stabilita dalle parti, che sono libere di prevederla nel limite in cui non renda eccessivamente difficile l'esercizio del diritto. In particolare, si sottolinea che la decadenza può essere prevista soltanto attraverso la contrattazione collettiva e soltanto in riferimento ai diritti attribuiti o regolati con il contratto stesso. Essa non può essere mai prevista da un contratto individuale di lavoro. Non trovano applicazione, in materia di

decadenza, gli istituti della sospensione e dell'interruzione previsti per la prescrizione, dovendo il diritto essere esercitato comunque tempestivamente.

La prescrizione comporta l'estinzione di un diritto qualora il soggetto titolare non lo eserciti nell'arco di tempo previsto dalla legge.

La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. È un istituto di ordine pubblico e la sua disciplina è inderogabile. È quindi nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione e le parti non possono rinunciarvi prima che questa maturi. Tuttavia, se la rinuncia è compiuta mentre decorre il termine prescrizionale, vale come riconoscimento del diritto e determina l'interruzione della prescrizione. Inoltre, non opera automaticamente ma deve essere rilevata dalla parte interessata, cosicché il giudice non può rilevarla d'ufficio. Ma è assai pericoloso non valutare tale eventualità in quanto è assai difficile che la controparte non provveda alla sua eccezione. Ciò è molto importante quando si tratta di prescrizione di diritti di natura retributiva.

La prescrizione può essere interrotta dalla parte che vi ha interesse. Pertanto la sospensione della prescrizione non si verifica quando l'inerzia del titolare permane. Interrotta la prescrizione il termine comincia a decorrere nuovamente.

Per regola generale, salvi i casi in cui la legge prevede diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni, ma sono previsti anche delle prescrizioni più brevi. In materia di lavoro, in particolare, si ha:

- la prescrizione ordinaria decennale nei casi di diritti non retributivi come il diritto alla qualifica superiore. Il diritto ad accertare la condizione di lavoratore subordinato così come il diritto ad una determinata anzianità di servizio o alla

qualifica superiore non è soggetto a prescrizione. Il relativo accertamento rappresenta un mero fatto giuridico che può essere accertato senza limiti di tempo, mentre restano soggetti a prescrizione (quinquennale o decennale) i crediti che ne derivano

- la prescrizione quinquennale in caso di differenze retributive e in tutti i casi di prestazioni periodiche come, appunto, la retribuzione e le indennità spettanti al lavoratore per la cessazione del rapporto di lavoro;
- la prescrizione triennale per le retribuzioni corrisposte per periodi superiori al mese (ad es. tredicesima mensilità)
- la prescrizione annuale per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiore al mese (paga mensile o settimanale)

In questi due ultimi casi le prescrizioni sono dette “presuntive”, per indicare che al decorrere dei 3 anni o dell’anno le prestazioni - per lo più di carattere retributivo - si devono ritenere ormai soddisfatte. Trascorso il termine fissato dalla legge non può dirsi che il diritto si sia estinto per prescrizione, ritenendosi invece - in via presuntiva - che sia stato soddisfatto, salvo la possibilità di fornire la prova contraria (confessione giudiziale o giuramento). Per quanto riguarda la figura dei collaboratori non in possesso di contratto di lavoro subordinato, la prescrizione per i crediti di lavoro (rectius di collaborazione) è quella ordinaria decennale.

Il recupero crediti

Il recupero del credito professionale passa per i seguenti passaggi:

- Emissione fattura: l’obbligazione al pagamento del corrispettivo sorge nel momento in cui la prestazione è conclusa con la pubblicazione.

- **Sollecito pagamento**, mediante lettera raccomandata a.r.; eventuale tentativo di conciliazione (facoltativo) mediante intervento del sindacato dei giornalisti;

- **Ricorso per decreto ingiuntivo**, che è un vero e proprio atto giudiziario e quindi necessita dell'opera professionale di un legale, è depositato presso il competente tribunale ovvero presso il giudice di pace per i collaboratori, fondato sul parere di congruità precedentemente ottenuto (tempi orientativi di emissione del decreto: da 30 a 90 giorni). Se il credito vantato dal collaboratore non supera Euro 5000,00 sarà competente il Giudice di Pace, per crediti superiori il Tribunale Ordinario. I giornalisti in possesso di contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, per ottenere il pagamento dei propri crediti dovranno invece rivolgersi al Giudice del Lavoro. Per i crediti certi liquidi ed esigibile che trovino la loro fonte di un prospetto paga redatto dall'editore non occorre nessun parere di congruità da parte dell'ordine professionale.

Il decreto ingiuntivo ha al momento, il seguente costo (salvo aggiornamenti):

Valore del credito	Contributo unificato da pagare	Marca da bollo
se non supera euro 1.100,00	è pari a euro 15,00	euro 8,00
tra euro 1.100,01 e 5.200,00	è di euro 35,00	euro 8,00
tra euro 5.200,01 e euro 26.000,00	è di euro 85,00	euro 8,00
è tra 26.000,01 e 52.000,00	è di euro 250,00	euro 8,00
è tra 52.000,01 e 260.000,00	è di euro 250,00	euro 8,00
è tra 260.000,01 e 520.000,00	è di euro 400,00	euro 8,00
è superiore a 520.000,00	è di euro 555,00	euro 8,00

– **Notifica del decreto ingiuntivo emesso** nei confronti dell'editore. Si tratta di un'attività che viene compiuta dal Legale nell'interesse del proprio assistito. Il decreto ingiuntivo notificato può essere opposto nel termine di 40 ovvero 10 giorni dal soggetto che lo riceve. L'opposizione si effettua con Ricorso davanti al Tribunale che ha emesso l'Atto. Se l'editore non compie l'opposizione il Decreto Ingiuntivo non potrà più essere contrastato. Alla notifica del Decreto Ingiuntivo segue la notifica dell'Atto di Precetto.

Decorso inutilmente il termine di 10 giorni dalla notifica del Precetto, in assenza di adempimento da parte dell'editore, potrà essere promossa l'azione esecutiva di recupero del credito (es. pignoramento). Alcuni brevi cenni relativamente al caso in cui l'editore sia insolvente, cioè non sia in condizione di corrispondere il dovuto intimatogli giudizialmente. Il lavoratore potrà, se il credito di lavoro è superiore ad euro 30.000,00 presentare Istanza di fallimento. I lavoratori che non abbiano tale credito potranno unirsi e presentare congiuntamente l'Istanza al Tribunale Fallimentare. L'impresa può evitare il fallimento chiedendo al Tribunale di essere autorizzata al c.d. concordato preventivo. Il Tribunale nominerà un Commissario Giudiziale con il compito di verificare se vi sono margini per pagare i debiti anche proporzionalmente alle richieste. Se il concordato non riesce si aprirà per l'azienda la strada inevitabile del fallimento. La procedura è complessa per cui si consiglia in tali casi farsi assistere da un legale. A seguito del fallimento dell'editore il giornalista potrà ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto dal proprio ente previdenziale.

Come iniziare un'attività autonoma

Il lavoro autonomo con partita IVA

- Scegliere codice attività

Chi esercita l'attività giornalistica autonoma con partita IVA deve indicare quale codice attività 90.03.01 (attività dei giornalisti indipendenti) all'atto della richiesta. Nei capitoli che seguono le modalità di richiesta.

- Scegliere regime fiscale

Occorre valutare caso per caso. Nelle pagine seguenti sono illustrate le diverse possibilità.

- Iscrivere alla cassa previdenziale

Tutti i giornalisti sono tenuti all'iscrizione all'INPGI sulla base della propria posizione lavorativa.

Queste operazioni sono completamente gratuite se effettuate personalmente presso gli enti preposti e con le modalità previste dall'attuale normativa. Se ci si fa aiutare, il costo dipende dalle tariffe praticate dal Centro assistenza fiscale o dal commercialista che effettua le pratiche burocratiche per vostro conto.

Presso l'Associazione Stampa Toscana è possibile ricorrere all'assistenza fiscale per gli iscritti.

SECONDA PARTE

IL FISCO

Pagamenti, come e quando. “Regimi” fiscali

L'attività lavorativa svolta da un giornalista freelance può tradursi in varie scelte dal punto di vista fiscale, da cui derivano differenti modalità di determinazione dell'imponibile e adempimenti diversi, a seconda dell'inquadramento del rapporto:

a) reddito di lavoro autonomo

- Lavoro autonomo professionale (partita IVA)

- Lavoro autonomo occasionale

- Diritto d'autore

b) redditi assimilati al lavoro dipendente

- Contratto di collaborazione.

In estrema sintesi riassumiamo i principali aspetti fiscali con particolare riferimento alle suddette tipologie.

Imposte sui redditi

IRPEF

È l'imposta sul reddito delle persone fisiche e si applica alla somma dei diversi redditi percepiti dal contribuente (per esempio redditi di immobili + redditi da lavoro autonomo + redditi da lavoro dipendente, ecc...). Si caratterizza per le diverse aliquote di imposta applicate ai vari scaglioni di reddito. Di seguito un riepilogo delle aliquote attualmente esistenti:

Calcolo dell'Irpef		
Reddito per scaglioni	Aliquota per scaglioni	Imposta dovuta
fino a euro 15.000	23%	23% sull'intero importo
Oltre euro 15.000 fino a euro 28.000	27%	3.450 +27% parte eccedente 15.000
Oltre euro 28.000 fino a euro 55.000	38%	6.960 +38% parte eccedente 28.000
Oltre euro 55.000 fino a euro 75.000	41%	17.220 +41% parte eccedente 55.000
Oltre euro 75.000	43%	25.420 +43% parte eccedente 75.000

All'IRPEF si aggiungono le addizionali IRPEF regionali e comunali. Per gli aderenti al regime cd. dei minimi è invece prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF. Il reddito assoggettato a imposta sostitutiva non concorre alla formazione del reddito complessivo.

Il calcolo delle imposte per autotassazione viene effettuato sui modelli di dichiarazione UNICO o 730, le cui scadenze dipendono dalle disposizioni vigenti. Il versamento a saldo delle imposte deve essere effettuato di norma entro il 16 giugno dell'anno successivo al periodo d'imposta cui si riferiscono i redditi dichiarati; entro lo stesso termine si deve versare il primo acconto sulle imposte relativo all'anno in corso. È possibile differire questa scadenza al 16 luglio corrispondendo un interesse dello 0,40% e anche rateizzare gli importi. Il termine di versamento del secondo acconto sulle imposte relative all'anno in corso è il 30 novembre. Il secondo acconto non è rateizzabile.

IVA

L'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) colpisce ogni fase della produzione e dello scambio di beni e servizi. È presente in tutti i paesi dell'Unione Europea con regole simili. Parte del gettito è destinato al finanziamento dell'UE.

Gli operatori professionali (imprese, liberi professionisti) possono, in linea generale, detrarre l'IVA pagata sugli acquisti inerenti l'attività dall'IVA applicata sulle fatture emesse. Pertanto, salvo i casi in cui la legge preveda una limitazione alla detraibilità dell'IVA (ad esempio per le autovetture) l'imposta rappresenta una semplice partita di giro. Quanto infatti si incassa sulle fatture viene periodicamente versato allo Stato al netto di quanto pagato sulle fatture acquisti.

La liquidazione periodica IVA consiste quindi nella determinazione del debito o del credito d'imposta relativo al periodo di riferimento (mensile o trimestrale). Nel caso di liquidazione a debito il contribuente dovrà versare l'IVA determinata, nel caso di IVA a credito non si dovrà fare alcun versamento ma il credito sarà riportato al periodo successivo.

Qualora, in sede di dichiarazione, risulti un credito IVA lo si potrà eventualmente chiedere a rimborso, riportare a credito nel periodo successivo o compensare con altri debiti d'imposta.

La periodicità ordinaria prevista per legge è quella mensile. Ciò comporta che entro il 16 di ciascun mese il contribuente deve provvedere alla determinazione e all'eventuale versamento del debito IVA relativo al mese precedente.

I contribuenti che non abbiano superato, nell'anno precedente, i limiti di € 309.874,14 per le attività di prestazioni di servizi, possono optare per la

liquidazione ed il versamento dell'IVA trimestrale anziché mensile, versando in aggiunta all'imposta gli interessi maturati su di essa al tasso trimestrale dell'1%. Le scadenze per i versamenti trimestrali sono 16 maggio (I trimestre) 16 agosto (II trimestre) 16 novembre (III trimestre) 16 marzo (IV trimestre). Per quasi tutti i contribuenti è inoltre previsto il versamento di un acconto IVA il 27 dicembre.

IRAP

L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) si applica sulla differenza tra ricavi e costi (incassi e pagamenti per i lavoratori autonomi) con notevoli limitazioni alla deducibilità di questi ultimi. Pertanto la sua base imponibile può risultare superiore al reddito determinato ai fini IRPEF. L'origine dell'IRAP è nella necessità di finanziare le Regioni ed in particolare il sistema sanitario dopo l'abolizione del contributo noto come "tassa sulla salute". La platea dei contribuenti IRAP è tuttavia molto incerta, non solo per le esclusioni che l'adesione ad alcuni regimi fiscali agevolativi consente ma anche per un'ampia (e talvolta contraddittoria) giurisprudenza. Numerose sentenze di merito hanno limitato il campo di applicazione dell'imposta alle attività dotate di un'effettiva autonoma organizzazione e di mezzi produttivi significativi. Su tale base è da tempo attesa la definizione legislativa della possibilità di non assoggettare ad IRAP i professionisti privi di un'organizzazione significativa di mezzi e persone. Poiché la giurisprudenza si è espressa su numerosi casi è opportuno valutare con attenzione se il proprio caso possa rientrare in altro già risolto positivamente in modo da assumere una decisione consapevole circa la propria posizione.

I termini per il versamento dell'imposta sono i medesimi evidenziati per l'IRPEF.

Redditi di lavoro autonomo professionale

Sono redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni in modo professionale e in via continuativa.

Tale attività si caratterizza per la presenza dei seguenti elementi:

- autonomia, ossia mancanza del vincolo di subordinazione, propria organizzazione;
- professionalità, ossia porre in essere atti e comportamenti coordinati fra loro finalizzati allo scopo prestabilito con regolarità, stabilità e sistematicità e non in maniera occasionale;
- natura non imprenditoriale, ossia prevalenza del proprio lavoro sul capitale investito.

Lo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo in via professionale e continuativa richiede l'apertura della partita IVA compilando (ricorrendo a un intermediario abilitato o direttamente all'Agenzia delle Entrate) il modello IVA AA7/9.

Il reddito di lavoro autonomo è soggetto a ritenuta alla fonte sulle imposte sui redditi; ciò significa che il committente che eroga il compenso, se sostituto d'imposta (cioè un'impresa, un ente o un altro professionista) è tenuto ad operare una ritenuta del 20% del compenso stesso, che rappresenta un'anticipazione dell'IRPEF dovuta dal professionista su tale reddito. L'obbligo di ritenuta alla fonte può venire meno se il professionista aderisce a un particolare regime fiscale agevolato, come si dirà di seguito. Il sostituto

d'imposta - entro il febbraio dell'anno successivo alla corresponsione del compenso - rilascerà una certificazione su cui verranno indicati gli importi dei compensi corrisposti e le ritenute fiscali effettuate e versate. Tale certificazione servirà per la predisposizione della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno d'imposta.

Sono soggetti alla ritenuta tutti i lavoratori autonomi residenti o non residenti in Italia, questi ultimi solamente in relazione ai redditi prodotti nel territorio dello Stato. La residenza influenza il tipo di ritenuta che il lavoratore autonomo subisce, a titolo d'acconto per i residenti, a titolo definitivo per i non residenti. Salvo diverse esplicite previsioni di legge, i lavoratori autonomi titolari di partita IVA sono soggetti ad IVA e ad IRAP (salvo le riserve, per quest'ultima imposta, di cui si è detto in precedenza).

Determinazione del reddito

All'interno di tale tipologia di reddito sono previsti i seguenti regimi per la sua determinazione e tassazione:

- regime ordinario
- regime per i contribuenti minimi

Qualora ricorrano le condizioni per optare per il regime agevolato occorre comunicare l'apposita opzione all'Agenzia delle Entrate, in sede di apertura della partita IVA o anche successivamente.

Studi di settore e parametri

Gli studi di settore e i parametri rappresentano strumenti adottati dal legislatore per favorire le attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate attraverso

sintetiche analisi di redditi e spese. La professione giornalistica autonoma (con partita IVA e codice attività 90.03.01) non è soggetta agli studi di settore ma ai parametri, attraverso la compilazione di un apposito quadro della dichiarazione dei redditi. Ricavi e diverse tipologie di costi, il tempo dedicato al lavoro, il tipo di attività svolta, la tipologia dei clienti, ecc. consentono all'Agenzia delle Entrate la stima di un ricavo minimo che il contribuente deve dichiarare. Qualora il contribuente abbia dichiarato ricavi inferiori rispetto a quanto così determinato, può adeguarsi aumentando i ricavi indicati in dichiarazione e versando una maggiore IVA calcolata sul maggior ricavo presunto. Quanti non si adeguano possono indicarne le motivazioni ma anche essere oggetto di accertamento. La normativa prevede alcune esenzioni o limitazioni all'applicazione dei parametri.

Regime contabile ordinario

Il regime ordinario è quello utilizzato dalla maggior parte dei professionisti.

Il reddito, nel regime ordinario, viene determinato come differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e le spese sostenute nel periodo d'imposta.

La determinazione del reddito segue il **principio di cassa**, ossia concorrono a formare il reddito i compensi percepiti (incassati) e le spese sostenute (pagate) nell'anno. Come meglio si vedrà in sede di esame delle diverse tipologie di costi, vi sono alcune deroghe al principio di cassa per quanto riguarda i costi del personale, leasing, ammortamenti ecc.

Compensi: sono i proventi percepiti, al netto dell'IVA, nel periodo d'imposta in relazione all'attività professionale esercitata.

Spese: sono quelle effettivamente pagate nel periodo d'imposta in relazione all'attività artistica o professionale esercitata. Sono deducibili se risultano **inerenti** (cioè attinenti all'attività svolta dal lavoratore autonomo) e **documentate** (la spesa deve essere provata con fattura, ricevuta, scheda carburante). Tali spese possono essere totalmente deducibili o solo parzialmente (ad esempio spese per alberghi, spese di rappresentanza, spese relative ad autovetture o moto, beni ad uso promiscuo).

I costi, salvo rare eccezioni (ad esempio schede carburanti, taxi, biglietti aerei e ferroviari), devono essere documentati da fattura intestata al professionista.

Il reddito da lavoro autonomo giornalistico così determinato deve essere naturalmente inserito nella dichiarazione dei redditi ed è soggetto ai parametri.

Obblighi contabili

Il lavoratore autonomo è obbligato a tenere le scritture contabili presso il domicilio fiscale, il luogo di esercizio dell'attività oppure presso un professionista o altro intermediario. In questi due ultimi casi il soggetto presso cui si depositano le scritture contabili deve rilasciare al contribuente un'attestazione contenente la specifica delle scritture in suo possesso e il fatto deve risultare nel modello di richiesta della partita IVA successivamente comunicando le variazioni eventuali.

I registri contabili devono avere le pagine numerate progressivamente.

Esistono due regimi di tenuta della contabilità, che differiscono per la complessità degli adempimenti contabili:

- contabilità semplificata
- contabilità ordinaria.

Contabilità semplificata

Tale regime per tutti i professionisti e gli artisti è previsto come regime naturale e si applica automaticamente. Gli adempimenti richiesti sono i seguenti:

- obbligo di tenuta dei registri IVA acquisti e vendite (si tratta di registri sui quali si annotano le fatture ricevute e le fatture emesse (entro 15 giorni dall'emissione) con separata indicazione dell'imponibile e dell'IVA da versare e di quella deducibile.

- obbligo di tenuta del registro incassi e pagamenti (vi devono essere annotate, entro 60 giorni dall'incasso o dal pagamento, le somme percepite sotto qualsiasi forma o denominazione nell'esercizio di attività professionali, e le spese inerenti delle quali si chiede la deduzione analitica).

- obbligo di tenuta delle scritture per personale dipendente qualora sia presente (libro unico del lavoro).

Il registro incassi e pagamenti può essere sostituito dai registri IVA (acquisti e fatture emesse) integrati dalle date di pagamento di ciascuna operazione.

Contabilità ordinaria

Anche i professionisti possono optare per la contabilità ordinaria tenendo scritture contabili più complesse. In pratica, oltre ai registri IVA acquisti e vendite (si tratta di registri sui quali si annotano le fatture ricevute e le fatture emesse (entro 15 giorni dall'emissione) con separata indicazione dell'imponibile e dell'IVA da versare e di quella deducibile occorre attivare il registro cronologico delle operazioni effettuate e dei pagamenti fatti e ricevuti (è un registro dove occorre annotare cronologicamente, entro 60 giorni dall'incasso o dal pagamento, le operazioni produttive di componenti positivi o

negativi di reddito, nonché le relative movimentazioni finanziarie e gli utilizzi delle somme riscosse anche per finalità estranee all'attività.

- tenuta del registro dei beni ammortizzabili (può essere sostituito dalle relative annotazioni da effettuare sul registro IVA acquisti).

- obbligo di tenuta delle scritture per personale dipendente qualora sia presente (libro unico del lavoro).

Facsimile fattura regime ordinario

Giorgio Rossi
Via xxxxxxxxxxxx, xx
50100 Firenze
C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Spett.le Testata srl
Via xxxxxxxxxx
50100 Firenze

Fattura n° 5 del 22 Settembre 2012

Prestazione Professionale svolta in Vostro favore nel mese di Luglio 2012.

Compenso	€ 1.000,00
Contributo INPGI 2%	€ <u>20,00</u>
Totale Imponibile	€ 1.020,00
IVA 20% su € 1.020,00	€ <u>204,00</u>
Totale	€ 1.224,00
Ritenuta d'acconto 20% su € 1.000,00	€ <u>200,00</u>
Netto corrisposto	€ 1.024,00

Firma per quietanza

Regime semplificato per gli ex-contribuenti minimi

Tra il 2008 e il 2011 una vasta platea di contribuenti poteva usufruire di un regime semplificato soggetto a un'**imposta sostitutiva** dell'IRPEF del **20% che** sostituiva l'IRPEF applicata nei modi ordinari, le addizionali regionale e comunale all'IRPEF e anche l'IRAP. Le fatture emesse non erano soggette ad IVA. Col primo gennaio 2012 i contribuenti che potevano accedere in precedenza a tale regime mantengono con le seguenti condizioni alcuni vantaggi. Infatti se:

- non hanno percepito compensi superiori a € **30.000** nell'anno solare precedente;
- non hanno effettuato cessioni all'esportazione nell'anno solare precedente;
- non hanno dipendenti o collaboratori non occasionali;
- nel triennio solare precedente non hanno acquistato beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a € **15.000**.

Sono ora soggetti alla determinazione ordinaria del reddito e dell'IVA ma possono versare l'IVA una volta l'anno (16 marzo) e sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunti o e dall'IRAP.

Tale regime è soggetto a **ritenuta d'acconto del 20%** relativamente ai redditi professionali percepiti, tali ritenute verranno scomputate dal debito tributario in sede di dichiarazione dei redditi, e qualora siano eccedenti a tale importo genereranno un credito tributario.

Questo regime comporta minori adempimenti per il contribuente, in particolare:

- **esonero dagli obblighi di registrazione** e tenuta delle scritture contabili ma non da quelli di conservazione della documentazione;

- **esclusione da parametri e studi di settore**;

- **esonero** dagli adempimenti di liquidazione e versamento dell'**IVA**;

Non sussistono limiti temporali di applicazione del regime, sussiste però un obbligo temporale minimo; l'opzione è infatti valida per **almeno un triennio** e trascorso tale periodo minimo si rinnova di anno in anno. Decorso il primo triennio il soggetto può in ogni momento scegliere se passare al regime ordinario.

Il regime cessa di avere efficacia automaticamente dall'anno successivo a quello in cui vengono meno i requisiti minimi per poter accedere a tale agevolazione.

Regime dei minimi

Dal 2012 è possibile fruire di una tassazione sostitutiva di IRPEF, IVA, IRAP pari al 5% dei ricavi. L'agevolazione è fruibile solo per 5 anni o anche per un maggior periodo ma entro il periodo di imposta in cui il contribuente in regime dei minimi compie i 35 anni di età. Deve però trattarsi di un'attività nuova almeno iniziata dopo il 31 dicembre 2007 e non di "mera prosecuzione di altra precedentemente esercitata" salvo non si tratti di periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti e professioni o di collaborazioni.

Inoltre abbia percepito ricavi o compensi in misura non superiore a 30mila euro;

• non abbia effettuato cessioni all'esportazione ovvero operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (di cui agli articoli 7, 8-bis, 9, 71 e 72 del DPR n. 633/1972) - servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali,

operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino).

Inoltre lo stesso contribuente:

- non deve aver sostenuto spese per personale dipendente o per collaboratori
- non deve aver acquistato, anche mediante contratti di appalto e di locazioni, nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime dei minimi, beni strumentali (beni mobili e immobili) il cui valore superi la somma di Euro 15.000 compresi i canoni di leasing o affitto (immobili compresi).
- non deve avvalersi di regimi speciali di determinazione dell'IVA, quali ad esempio agricoltura e attività connesse, editoria, vendita di sali e tabacchi, intrattenimenti, giochi e altre attività similari, agenzia di viaggi e turismo, rivendita di beni usati ecc.;
- non deve esercitare l'attività di impresa o arte e professione in forma individuale e nel contempo avere una partecipazione in società di persone o associazioni ovvero a società a responsabilità limitata trasparenti.

Facsimile fattura regime semplificato per contribuenti minimi

Giorgio Rossi
Via dei Medici, 22
50123 Firenze
C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx

Spett.le Testata srl
Viale xxxxxxxxxxxx
50100 Firenze
C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx

Fattura n° 1 del 8 Luglio 2013

Prestazione Professionale svolta in Vostro favore nel mese di Maggio 2013

Compenso	€ 1.000,00
Contributo INPGI 2%	€ 20,00
Totale Imponibile	€ 1.020,00
Ritenuta d'acconto su € 1.000,00	€ 200,00
Totale corrisposto	€ 820,00

Soggetto in regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi ai sensi dell'art. 1 commi da 96 a 117 legge 244/2007.

Firma per quietanza

Il regime contabile sostitutivo nuove iniziative produttive

Ai sensi dell'articolo 13 della legge 388/2000 si applica ai professionisti e artisti che presentano i seguenti requisiti:

- non aver esercitato negli ultimi tre anni l'attività professionale o artistica neppure in forma associata;
- non essere la prosecuzione di un'attività svolta in precedenza, anche se svolta in qualità di lavoratore dipendente o lavoratore autonomo;
- essere in regola con gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi;
- i compensi annuali non devono essere superiori a € 30.987,41 per le prestazioni di servizi.

L'adesione al regime contabile sostitutivo determina l'esonero totale degli adempimenti contabili, per cui il professionista o artista che può adottare questo regime contabile, non deve tenere nessun registro o libro, con l'unica eccezione di quelli relativi al personale dipendente, se esiste. Il reddito derivante dall'attività professionale in regime delle nuove iniziative di lavoro autonomo sconta un'aliquota fissa IRPEF del 10%, ma le fatture emesse continuano ad essere soggette ad IVA e il contribuente è soggetto a IRAP, pur con tutti i dubbi sopra espressi.

Occorre però fatturare i compensi e conservare i documenti emessi e ricevuti, presentare le dichiarazioni annuali IVA, redditi e IRAP. L'IVA va versata annualmente entro il 16 marzo dell'anno successivo e il versamento dell'acconto e saldo IRAP effettuato nei termini previsti.

Il versamento dell'imposta sostitutiva del 10% IRPEF va effettuato entro le consuete scadenze delle dichiarazioni dei redditi. Il reddito si determina in

modo analitico per cassa, come nel regime ordinario. È però soggetto all'imposta sostitutiva del 10% IRPEF (che sostituisce anche le addizionali). Il reddito di questo tipo non si somma agli altri redditi della persona.

La nuova normativa sui minimi in vigore dal 2012 non ha soppresso questo regime che resta quindi una possibile alternativa.

Costi professionali e spese deducibili

Ai fini della determinazione del reddito da assoggettare ad imposizione fiscale il professionista può dedurre le spese sostenute ed effettivamente pagate, seguendo il criterio di cassa (deduzione dal reddito delle spese nell'anno di pagamento delle stesse), per la sua attività professionale. Di seguito verranno evidenziate le principali spese che un professionista sostiene nello svolgimento dell'attività ed il relativo limite di deduzione fiscale.

Le spese sostenute per la propria attività libero professionale sono deducibili a condizione che siano inerenti all'attività svolta e siano documentate, generalmente da fattura.

Locali destinati all'attività

Si deve distinguere se il locale è destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività, ad esempio uno studio professionale, o se viene utilizzata promiscuamente l'abitazione principale.

Uso esclusivo per l'attività professionale

Nel caso di studio professionale, le spese saranno interamente deducibili; si tratta, ad esempio, dell'eventuale canone di locazione sostenuto, delle utenze

(elettricità, riscaldamento, acqua), delle spese condominiali. L'IVA su tali costi è detraibile in ragione del 100% dell'importo evidenziato in fattura.

Relativamente alle spese telefoniche ed ai canoni per l'utilizzo di internet, nel caso di utenze esclusivamente adibite all'attività professionale la deduzione spettante ai fini dell'IRPEF è pari all'80% del costo sostenuto, mentre per l'IVA la detrazione è del 100% dell'importo in fattura.

Le eventuali spese per telefoni cellulari sono comunque deducibili ai fini IRPEF in ragione dell'80% del costo sostenuto, mentre la relativa IVA è detraibile per il 50% dell'importo.

Per quanto concerne gli immobili, dal 1° gennaio 2010 nessuna deduzione è ammessa per uffici di proprietà (né ammortamenti né rendita catastale né canoni di locazione finanziaria). È invece deducibile il canone di affitto.

Uso promiscuo dell'abitazione principale

La deduzione dei costi sostenuti per l'abitazione principale utilizzata promiscuamente per lo svolgimento dell'attività libero professionale è ammessa a condizione che il contribuente non disponga nello stesso comune di un altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. È deducibile così la metà della rendita catastale (quindi solo l'altra metà corrisponde alla esenzione per l'abitazione principale) e la metà degli altri costi per le utenze elettriche, acqua e riscaldamento oltre che le spese condominiali. Nel caso delle spese telefoniche e dei canoni per internet relativi all'abitazione utilizzata promiscuamente per l'attività professionale, la deduzione ai fini IRPEF è pari all'80% della metà del costo sostenuto, mentre per l'IVA la detrazione è del 50%.

Le eventuali spese per telefoni cellulari sono comunque deducibili ai fini IRPEF in ragione dell'80% del costo sostenuto, mentre la detrazione l'IVA è pari al 50% dell'importo in fattura. Si ritiene che la stipula di contratti "affari" permetta la deduzione intera.

Spese per autoveicoli

Acquisto

Le spese di acquisto e di manutenzione dei mezzi di trasporto utilizzati per l'esercizio dell'arte o professione sono parzialmente deducibili. La deducibilità parziale è concessa per un solo autoveicolo; non è pertanto possibile dedurre i costi relativi sia all'acquisto di un'autovettura sia all'acquisto di un motoveicolo.

Le quote di ammortamento e i canoni di leasing sono soggetti a due limitazioni:

- 1) la percentuale di deducibilità ammessa è del 20 %
- 2) è previsto dalla legge un ammontare massimo di costo di acquisizione a cui applicare la suddetta percentuale; ovviamente tale limite trova applicazione solo nel caso in cui il bene acquistato abbia un costo maggiore. Di seguito si riportano i predetti limiti, distinti in funzione del tipo di mezzo di trasporto:

Mezzo di Trasporto	Acquisto/Leasing	Noleggio
Autovetture	€ 18.075,99	€ 3.615,20
Motocicli	€ 4.131,66	€ 774,69
Ciclomotori	€ 2.065,83	€ 413,17

Relativamente all'IVA la quota detraibile è pari al 40% dell'importo evidenziato nella fattura.

La deduzione del costo fiscalmente riconosciuto dell'autovettura acquistata avviene in quattro anni, attraverso quote di ammortamento annuale effettuate nella misura del 25%. La prima rata di ammortamento è tuttavia ridotta al 12,5%.

Nel caso del leasing, invece, la deduzione è riconosciuta per i canoni di competenza del periodo, sempre nei limiti sopra indicati.

Noleggio

Per le spese di noleggio auto è prevista una deducibilità parziale sia dell'IVA che del costo in ragione rispettivamente del 40% dell'IVA pagata per l'acquisto e del 20% del costo sostenuto per un unico veicolo; anche in questo caso non è possibile dedurre i costi sia di un'autovettura che di un ciclomotore.

Nel caso di noleggio dell'auto, è riconosciuto un costo deducibile annuo dal punto di vista fiscale nella misura del 20% del costo annuo massimo deducibile per la locazione riportato nelle tariffe del ministero dei trasporti (€ 3.615,20 per autovetture), ragguagliato ai giorni di utilizzo relativamente ai canoni di locazione.

Al contrario, i costi accessori che vengono pagati in occasione del noleggio (assicurazione, tassa di proprietà, carburante) sono deducibili nella misura del 20%.

Per tale motivo è importante che le fatture nel caso di noleggio auto evidenzino separatamente la parte di costo relativo al noleggio vero e proprio e la parte di costo inerente alle spese accessorie.

L'IVA su tali costi è detraibile in ragione del 40% dell'importo evidenziato in fattura.

Manutenzione e carburante

Le spese per carburante, bollo e assicurazione e spese di manutenzione auto sono deducibili in ragione del 20% del costo sostenuto e la relativa IVA è detraibile in ragione del 40%.

Altre spese deducibili

Sono inoltre deducibili le spese per:

- personale dipendente o professionisti sostenute in relazione all'attività professionale nel periodo d'imposta;
- cancelleria;
- beni ammortizzabili materiali e immateriali in relazione ai coefficienti di ammortamento dettati dal ministero dell'economia, per i beni ammortizzabili il cui valore è inferiore a € 516 è possibile l'ammortamento dell'intero valore nel periodo di acquisto;
- interessi passivi per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale o per dilazioni di pagamento di beni strumentali all'attività;
- premi di assicurazione per rischi specificamente inerenti l'attività artistica;
- acquisto di libri e pubblicazioni relativi all'attività professionale e per aggiornamento professionale;
- acquisti di accessori al computer (dvd, chiavi usb, ecc...)
- 50% dei costi sostenuti per eventuali corsi di aggiornamento professionale.

– spese di rappresentanza: le spese di rappresentanza (spese dirette ad offrire un'immagine positiva e di prestigio dell'attività professionale), deducibili nella misura dell'1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Tali spese sono caratterizzate dall'indetraibilità dell'IVA. Rientrano nelle spese di rappresentanza anche gli acquisti di oggetti d'arte o di antiquariato e di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito.

Spese sostenute dal professionista

Ai fini delle imposte dirette, dal primo gennaio 2009 tali spese, se sostenute direttamente dal professionista, sono deducibili in ragione del 75% del loro ammontare e nel limite massimo del 2% dei compensi percepiti.

L'IVA relativa agli stessi costi è interamente detraibile.

Spese anticipate dal committente

È possibile che il committente sostenga direttamente le spese di vitto e alloggio per il professionista, a condizione che venga rispettata la seguente procedura: le spese di vitto e alloggio vengono sostenute dal committente ed allo stesso fatturate; la fattura, oltre all'intestazione al committente, deve espressamente indicare le generalità del professionista che ha usufruito dei servizi. Il committente comunicherà al professionista l'ammontare delle spese sostenute e gli fornirà copia della documentazione fiscale.

Il professionista emetterà la parcella comprensiva dei suoi compensi per le prestazioni effettuate e delle spese pagate dal committente. Tali spese sono assoggettate ad IVA e ritenuta d'acconto. Ovviamente il costo anticipato dal committente costituirà un acconto su quanto dovuto.

Il costo delle spese anticipate dal committente sarà così interamente deducibile per il professionista e non ricadrà nel limite del 2% del fatturato. La società a sua volta potrà dedurre interamente l'importo della fattura ricevuta dal professionista.

Lavoro autonomo occasionale

Le attività di lavoro autonomo svolte in modo occasionale, cioè saltuariamente ed in modo non professionale, senza vincolo di subordinazione e senza organizzazione di mezzi, rientrano nei **redditi diversi**.

Sui compensi che derivano da tale tipo di attività il sostituto d'imposta deve operare una **ritenuta d'acconto del 20%**. Tali compensi non sono soggetti ad IRAP né ad IVA.

Per i giornalisti, in quanto iscritti INPGI, non valgono le seguenti limitazione circa la **durata** complessiva del rapporto, con lo stesso committente, inferiore a **30 giorni** nel corso dell'anno solare né circa il **compenso** complessivamente percepito nel medesimo anno solare, con lo stesso committente, **non superiore a € 5.000**.

Il sostituto d'imposta entro febbraio dell'anno successivo alla corresponsione del compenso rilascerà una certificazione su cui verranno indicati gli importi dei compensi corrisposti e le ritenute fiscali effettuate e versate, tale certificazione servirà per la predisposizione della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno d'imposta.

Le collaborazioni occasionali devono essere assoggettate alla contribuzione INPGI e addebitato al committente il contributo integrativo del 2%, non soggetto a ritenuta.

Il reddito viene determinato come differenza tra l'ammontare dei proventi percepiti nel periodo d'imposta e le spese sostenute, e documentate, per l'attività nel medesimo periodo.

Facsimile ricevuta per collaborazione occasionale

Giorgio Rossi

Via dei Medici, 22

50123 Firenze

C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxx

Spett.le Testata srl
Viale xxxxxxxxxxxxx
50100 Firenze
C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxx

Ricevuta n° 1 per Prestazione Occasionale svolta in Vostro favore nei giorni
5,6,7 Settembre 2012.

Compenso	€ 1.000,00
Contributo INPGI 2%	€ 20,00
Ritenuta d'acconto 20%	€ 200,00
Netto corrisposto	€ 820,00

Firenze 8 Settembre 2012

Firma per quietanza

Diritto d'autore

Il reddito da diritto d'autore generalmente si identifica nei redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, tra le quali rientrano anche articoli per giornali o riviste, realizzati dall'autore.

Al fine di potere configurare il diritto d'autore, la circolare ministeriale 108/E del 3 maggio 1996 ha affermato che la redazione di articoli deve essere effettuata in totale autonomia (escludendo pertanto dal diritto d'autore l'attività di predisposizione di notizie utili per articoli).

Dal punto di vista fiscale, i compensi in argomento sono soggetti ad imposizione IRPEF con una riduzione forfettaria del 25%; la ritenuta d'acconto, nella misura del 20%, viene operata dal committente sulla sola parte imponibile del compenso (pari al 75% del compenso stesso).

Il sostituto d'imposta entro febbraio dell'anno successivo alla corresponsione del compenso rilascerà una certificazione su cui verranno indicati gli importi dei compensi corrisposti e le ritenute fiscali effettuate e versate, tale certificazione servirà per la predisposizione della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno d'imposta.

I compensi per diritto d'autore non sono soggetti a IVA, né ad IRAP. Anche i diritti d'autore per la redazione di prestazioni giornalistiche devono essere assoggettati alla contribuzione INPGI e addebitato al committente il contributo integrativo del 2%, non soggetto a ritenuta.

Collaborazione a progetto

L'attività lavorativa con un contratto di collaborazione a progetto non riguarda i giornalisti, esclusi per legge in quanto appartenenti ad un Ordine professionale.

Collaborazione coordinata e continuativa

I collaboratori coordinati e continuativi sono anche detti lavoratori **parasubordinati**, perché rappresentano una categoria intermedia fra il lavoro autonomo ed il lavoro dipendente.

Essi lavorano infatti in piena autonomia operativa, escluso ogni vincolo di subordinazione, ma nel quadro di un rapporto unitario e continuativo con il committente del lavoro. Sono pertanto **funzionalmente inseriti nell'organizzazione aziendale** e possono operare all'interno del ciclo produttivo del committente, al quale viene riconosciuto un potere di coordinamento dell'attività del lavoratore con le esigenze dell'organizzazione aziendale.

Per i giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, contrariamente a quanto previsto per i redditi professionali, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la contribuzione INPGI 2 è posta per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. Il pagamento del contributo ed i relativi adempimenti contributivi gravano sul committente.

L'aliquota 26,72% da applicare sui compensi dei giornalisti CoCoCo che ricadono in uno dei seguenti casi:

- non sono iscritti ad altre gestioni previdenziali;
- non sono titolari di pensione diretta o di reversibilità;
- versano contributi anche alla Gestione separata Inps (per rapporti CoCoCo non giornalistici);
- versano contributi volontari all'INPGI 1.

L'aliquota è del 17,72% sui compensi dei giornalisti CoCoCo che ricadono in uno dei seguenti casi:

- svolgono contestualmente attività giornalistica dipendente, e dunque versano contributi ad INPGI 1;
- svolgono contestualmente altra attività che comportano l'obbligo assicurativo presso altre gestioni previdenziali (Inpdap, Enpals, etc.);
- sono pensionati.

Per ottenere l'applicazione delle aliquote ridotte, il giornalista dovrà segnalare al committente il possesso di tali requisiti.

Facsimile contratto di Collaborazione coordinata e continuativa

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, da valere a tutti gli effetti di legge, fra il/la Signor/a _____

Codice fiscale _____ iscritto/a all'Ordine dei Giornalisti nell'elenco

_____ nato/a a _____ il _____

domiciliato/a in _____ via _____

e la Società _____ cod. fiscale _____

con sede in _____ via _____

in persona del legale rappresentante Signor _____

PREMESSO

- che il/la Signor/a _____ non è in possesso di partita IVA e quindi non è iscritto/a all'Ufficio IVA di _____;

- che le parti, d'accordo, intendono instaurare tra loro un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa avente per oggetto la realizzazione di articoli, servizi giornalistici, ecc. per la testata _____

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Il/la Signor/a _____ s'impegna a prestare la propria collaborazione a favore della Società _____ senza alcun vincolo di subordinazione;

2. per la collaborazione, il/la Signor/a _____ potrà: utilizzare le attrezzature e quant'altro necessario messi a disposizione dalla Società _____;

3. la collaborazione avrà inizio in data _____ e terminerà il giorno _____ (possibile aggiunta: ciascuna delle parti potrà comunque recedere dal rapporto prima della scadenza pattuita, con un preavviso di _____ giorni, da comunicarsi a mezzo di raccomandata a/r; oppure: il collaboratore potrà recedere dal rapporto prima della scadenza pattuita con preavviso di _____ giorni, da comunicarsi a mezzo di raccomandata a/r);
4. la collaborazione avrà come oggetto _____ (indicare sinteticamente il contenuto della prestazione pattuita: redazione di articoli e servizi, cura di rubriche, ecc.; la testata cui la prestazione è destinata; l'entità della prestazione richiesta in termini quantitativi);
5. il corrispettivo è stabilito nell'importo mensile di Euro _____, da pagarsi, con scadenza al giorno 10 di ogni mese, a partire dal mese successivo all'instaurazione del rapporto;
6. in caso di ritardato pagamento decorreranno, a favore del collaboratore, gli interessi nella misura del _____ % annuo;
7. le spese di viaggio, vitto ed alloggio relative alle prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del collaboratore saranno rimborsate dalla Società dietro presentazione di idonea documentazione. (In alternativa: al collaboratore competerà un rimborso forfettario mensile, a fronte delle spese sostenute e non documentate pari a Euro _____ da corrispondersi unitamente al compenso di cui al punto 5);
8. l'incarico conferito al collaboratore non presenta alcun vincolo di esclusiva, e pertanto lo stesso resterà libero di svolgere altre attività, purché non in concorrenza con quella oggetto del presente contratto;

9. per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo si applicano gli articoli 2222 e seguenti Codice Civile, dandosi espressamente atto le parti che il presente incarico costituisce prestazione di lavoro autonomo.

Luogo e data _____, _____

Il/la Società editrice

Il giornalista

Risposte ai dubbi più frequenti

• *Sono un giornalista e faccio collaborazioni e consulenze non giornalistiche, sono obbligato all'iscrizione alla Gestione Separata?*

No, in quanto l'attività svolta non ha carattere giornalistico.

• *Sono un giornalista che esercita altre attività ma svolgo anche attività giornalistica, come devo comportarmi?*

Devi iscriverti alla Gestione Separata, alla quale dovrai versare i contributi soltanto su quella parte di reddito che sia riconducibile ad attività giornalistica autonoma. In sede di comunicazione del reddito alla Gestione Separata dovrai indicare esclusivamente l'ammontare dei compensi riferiti a tale attività.

• *Oltre all'attività giornalistica, svolgo anche attività di diversa natura, i cui compensi vengono riportati cumulativamente nello stesso quadro e nello stesso rigo della dichiarazione dei redditi (relativa al lavoro autonomo). Come devo comportarmi quando devo comunicare i redditi da assoggettare a contribuzione?*

Al momento della compilazione del modello reddituale da compilare on line per la Gestione Separata devi indicare soltanto la parte di reddito derivante dallo svolgimento di attività giornalistica.

• *Sono un giornalista socio di uno Studio associato all'interno del quale svolgo attività giornalistica, sono tenuto a iscrivermi alla Gestione separata?*

Sì, perché la tua attività non è considerata di natura imprenditoriale, ma ha vero e proprio carattere professionale autonomo, e in quanto tale è assoggettabile a contribuzione Inpgi.

• *Sono un giornalista socio di una società (di persone o di capitali) che svolge attività giornalistica, emetto fatture a nome della società e poi a fine anno mi ripartisco gli utili insieme agli altri soci, devo iscrivermi alla Gestione Separata Inpgi?*

No, perché i tuoi redditi non sono fiscalmente considerati derivanti da attività autonoma professionale, ma da attività imprenditoriale. Come tali, ai fini contributivi, vanno denunciati all'INPS. Non è da escludere che con le nuove società tra professionisti si possano invece assoggettare a INPGI.

• *Se un giornalista, socio di una società, emette una fattura o ricevuta di pagamento per il lavoro giornalistico svolto (indipendentemente dalla ripartizione degli utili), deve versare i contributi all'Inpgi su quel reddito?*

Sì, perché in questo caso il reddito esula dagli utili societari e, anche ai fini fiscali, è riconducibile a reddito da lavoro autonomo.

• *Sono un giornalista e lavoro in Italia per un committente straniero, sono tenuto ad iscrivermi? Se sì, sono tenuto a richiedere anche il 2% al mio committente, per poi versarlo all'Inpgi?*

Sì perché, comunque, i redditi derivanti da questa attività sono prodotti in Italia e dichiarati al fisco italiano. In materia previdenziale anche il committente – sebbene straniero – è tenuto al rispetto delle norme vigenti nel Paese in cui il reddito viene prodotto.

- *Che tipo di contratto si applica per il lavoro autonomo del giornalista?*

In ipotesi di lavoro autonomo il giornalista ha due alternative. Può stipulare un contratto di collaborazione con l'azienda e convenire lo stipendio con l'altro contraente, tenendo conto del tipo di lavoro che andrà a svolgere, dell'impegno e del grado di professionalità necessari, etc. In alternativa può richiedere la retribuzione per ogni singola prestazione. Non esistono contratti collettivi. Può valere la regola dell'Equo Compenso.

- *Ho una serie di collaborazioni, giornalistiche e non, perciò vorrei diventare un free lance a tutti gli effetti (sono iscritto all'Ordine) aprendo anche la partita Iva (regime dei minimi). Qual è il codice di attività da scegliere volendo iscriversi all'Agenzia delle entrate come giornalista freelance?*

Il codice attività 900301, che si riferisce ad “Attività dei giornalisti indipendenti”, è quello abitualmente utilizzato in casi come questo.

- *Ho alcune collaborazioni (uffici stampa e portali internet). Per queste collaborazioni è necessario aprire anche una posizione Inps? In base a questo avrei poi in futuro una doppia pensione (Inps+Inpgi)?*

Innanzitutto chiariamo che il lavoro di ufficio stampa è giornalistico. Essendo svolto da un iscritto all'Ordine dei giornalisti, quindi, comporta il versamento dei relativi contributi previdenziali all'Inpgi (Gestione principale per i lavoratori subordinati, Gestione separata per liberi professionisti, autonomi e co.co.co.). Per quanto riguarda il lavoro per i portali internet. se si riferisce a contenuti generici non è giornalistico; se invece si riferisce a notizie, cronaca e articoli di

commento è giornalistico, e pertanto vale quanto appena visto per gli uffici stampa.

Per i lavori non giornalistici, i relativi contributi previdenziali vanno versati al competente istituto di previdenza: la Gestione separata Inps è l'ente che si occupa di ricevere i contributi delle collaborazioni non professionali. Presso ogni ente verrà maturato un trattamento pensionistico. La legge consente, a determinate condizioni, di richiedere la ricongiunzione o la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi Istituti.

- *Ho aperto la partita Iva per svolgere un lavoro in qualità di assistente regista. Contemporaneamente svolgo prestazioni per alcune riviste settimanali. Vorrei sapere, sono soggetto a contribuzione Enpals o Inps? È il caso che fatturi anche le prestazioni ai giornali con la partita Iva e se sì, in che modo? Faccio notare che ho la partita Iva per le nuove imprenditorie giovanili.*

Enpals è stato assorbito dall'Inps ed è diventato una gestione autonoma all'interno di quell'Ente previdenziale. Per ogni informazione, quindi, occorre rivolgersi all'ufficio Inps competente.

Per quanto riguarda le collaborazioni giornalistiche, che comportano il versamento di contributi all'Inpgi 2, non è obbligatoria l'apertura della partita Iva. Se si tratta di collaborazioni saltuarie svolte con ritenuta d'acconto oppure di collaborazioni giornalistiche svolte con la formula della cessione del diritto d'autore, l'onere dell'iscrizione all'Inpgi 2 e del versamento dei contributi spetta al giornalista. Se si tratta di un contratto di collaborazione coordinata e

continuativa, iscrizione all'Inpgi 2 e versamento dei contributi sono a carico del committente.

- *Quali sono i tempi di pagamento previsti per i contratti di collaborazione, se non sono specificatamente indicati nel contratto?*

Nei rapporti autonomi, come la collaborazione coordinata e continuativa, i tempi di pagamento sono stabiliti in accordo tra le parti. Se non vi è l'accordo, si può chiedere l'applicazione del Dlgs. n. 249 del 2002, che prevede, trascorsi 30 giorni, il diritto alla corresponsione di interessi.

- *Un editore mi ha proposto un contratto a progetto, è accettabile se non c'è nessun progetto e devo lavorare tutte le settimane? Ad altri colleghi ha proposto un contratto di collaborazione occasionale, ma si può fare per i giornalisti?*

Il contratto progetto non può essere stipulato con lavoratori iscritti ad un albo professionale, come i giornalisti (art. 61 Dlgs. 276/2003). Il contratto di collaborazione occasionale si stipula anche con i giornalisti.

- *Ho collaborato per circa un anno per un giornale come cronista di nera e giudiziaria, ma avevo un contratto di collaborazione occasionale. Era regolare o potevo chiedere qualcos'altro?*

Non si può rispondere perché dipende dalle modalità di esecuzione del rapporto. Se lo stesso, nei fatti, era subordinato, il contratto di collaborazione non era da considerarsi legittimo.

- *Da mesi ho cominciato a collaborare con una testata, ma ancora non ho visto alcun contratto o lettera di incarico. Cosa devo fare?*

Se il lavoro, nei fatti, è subordinato, vi è il diritto di agire in giudizio per il riconoscimento di ciò, con ogni conseguenza relativa (retribuzione, contributi, ecc.). Se il lavoro è realmente autonomo, non vi sono mezzi per obbligare il committente a stipulare un contratto.

- *Si può obbligare un'azienda a convertire un contratto di lavoro a progetto in rapporto subordinato se, al di là della certificazione, il lavoro era svolto in forma subordinata?*

La subordinazione si può sempre accertare, a prescindere dalla forme dei contratti di lavoro scritti dalle parti. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, la legge Biagi ha introdotto l'istituto della certificazione, da ultimo modificato dal cosiddetto Collegato lavoro. Le parti possono ora ottenere la certificazione di tutti i contratti in cui sia dedotta una prestazione di lavoro secondo una particolare procedura. La certificazione, entro certi limiti, vincola il giudice sia nella qualificazione del contratto di lavoro, sia nell'interpretazione delle relative clausole.

- *Un giornale mi offre una co.co.co. ma vogliono l'esclusiva. Possono farlo? E quanto dovrebbero pagarmi se posso lavorare solo per loro?*

Il co.co.co è un contratto autonomo ed in esso possono essere inserite tutte le clausole volute dalle parti. È evidente che se, nei fatti, vi è la subordinazione, l'obbligo di esclusiva in esso inserito è un ulteriore indice della medesima.

- *L'editore può ridurmi unilateralmente i compensi? E allora a cosa serve l'accordo firmato? Posso fare causa?*

I compensi, una volta scritti nel contratto di collaborazione, non possono essere unilateralmente ridotti. Se ciò avviene si può agire in giudizio.

- *Un giornale mi ha proposto un contratto di collaborazione, posso richiederne una copia perché la possa fare vedere alla mia Associazione di stampa?*

Tutti hanno diritto ad avere, prima della firma, una copia di qualsiasi contratto.

- *Un'azienda mi propone un contratto ma pretende una lettera di dimissioni in bianco. Come posso difendermi? Se accetto, come faccio a dimostrare che ho subito un'imposizione?*

È questo un grave mal costume. Il consiglio è di non accettare mai questa imposizione, anche perché è poi quasi impossibile dimostrare tutto questo in giudizio.

- *Da mesi non ricevo più il compenso, nonostante le mie continue richieste, cosa devo fare per farmi pagare?*

Se il lavoro è subordinato, si può agire con la richiesta di un decreto ingiuntivo. Se il lavoro è svolto in regime di collaborazione coordinata e continuativa, si può ugualmente richiedere un decreto ingiuntivo, ma solo se vi è la prova scritta delle prestazioni effettuate e dell'importo (generalmente scritto sul contratto) che non è stato pagato.

Principali novità fiscali della dichiarazione dei redditi mod. 730/2013 (redditi 2012)

Le principali novità contenute nella dichiarazione dei redditi modello 730/2013 sono le seguenti:

- non sono dovute l'Irpef e le relative addizionali, perché sostituite dall'IMU, sul reddito dominicale dei terreni non affittati, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle imposte sui redditi;
- non sono dovute l'Irpef e le relative addizionali, perché sostituite dall'IMU, sul reddito dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito;
- chi presta l'assistenza fiscale esporrà nel prospetto di liquidazione (sezione Altri dati) l'ammontare dei redditi fondiari non imponibili, in quanto già assoggettati ad Imu. Tale importo potrà assumere rilievo nell'ambito delle prestazioni previdenziali e assistenziali;
- per gli immobili esenti dall'IMU, anche se non locati o non affittati, continuano ad applicarsi, se dovute, l'Irpef e le relative addizionali. La presenza di una causa di esenzione dall'IMU va evidenziata nel quadro dei terreni (colonna 9) e nel quadro dei fabbricati (colonna 12);
- il reddito dei fabbricati di interesse storico o artistico concessi in locazione è costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale, rivalutata del 5 per cento e ridotta del 50 per cento, e il canone di locazione ridotto del 35 per cento. Nel quadro B la rendita catastale dei fabbricati di interesse storico o artistico va indicata nella misura ridotta del 50 per cento;

- se l'immobile in parte è utilizzato come abitazione principale e in parte è concesso in locazione, nel quadro B, relativo ai redditi dei fabbricati, va indicato il codice di utilizzo '11' (locazione in regime di libero mercato) o il codice '12' (locazione a canone "concordato");
- i soci di società semplici indicano le quote di spettanza dei redditi fondiari risultanti dal modello Unico Società di Persone 2013, riportando nella colonna 2 (Titolo) del quadro A il codice 5 e/o 10 e nella colonna 2 del quadro B (Utilizzo) il codice 16 e/o 17;
- i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera, imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 6.700 euro, vanno evidenziati indicando il codice 4 nella colonna 1 (tipologia reddito) dei righe da C1 a C3. Nella colonna 3 (reddito) va riportato l'intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente. Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto, per l'anno 2012, della sola parte di reddito eccedente 6.700 euro, mentre per il calcolo dell'acconto Irpef dovuto per il 2013 verrà considerato l'intero ammontare del reddito percepito;
- per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 la detrazione d'imposta è elevata dal 36 al 50 per cento, nel limite di spesa di 96.000 euro. La stessa detrazione è estesa agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza. Infine, da quest'anno, non è più prevista la possibilità, per i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni, di ripartire la detrazione,

rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali. Tutti i contribuenti devono ripartire l'importo detraibile in 10 quote annuali;

- la detrazione del 55 per cento, relativa agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici, è prorogata al 30 giugno 2013 ed è estesa anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
- è possibile destinare una quota pari all'otto per mille del gettito Irpef alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, alla Chiesa apostolica in Italia o all'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia;
- è possibile dedurre dal proprio reddito complessivo, fino all'importo di 1.032,91 euro, le erogazioni liberali in denaro a favore della Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni e della Chiesa Apostolica in Italia;
- i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli sono deducibili dal reddito complessivo solo per la parte che eccede 40 euro;
- i dati relativi agli acconti per l'anno 2012 ricalcolati in presenza di redditi derivanti dagli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico vanno indicati nelle colonne da 7 a 10 del rigo F1.

ALLEGATI

Carta internazionale giornalisti freelance

La Carta dei Diritti dei giornalisti freelance è stata approvata all'unanimità dal Comitato Esecutivo della Federazione Internazionale dei Giornalisti il 29 maggio 2006.

“I giornalisti freelance sono i lavoratori più vulnerabili nel settore dei media ed hanno il diritto ad una tutela sindacale e ad intese collettive che migliorino la loro condizione di vita e di lavoro. È quanto afferma la Carta dei Diritti dei giornalisti freelance approvata all'unanimità dal Comitato Esecutivo della Federazione Internazionale dei Giornalisti su proposta dell'Assemblea dei Sindacati Europei.

La Carta afferma il diritto di ciascun giornalista con rapporto di lavoro autonomo ad essere membro di un Sindacato e, per la prima volta, impegna le organizzazioni nazionali di categoria a proporre contratti collettivi sottoscritti dalle parti sociali, anche dal punto di vista retributivo.

Ribadendo la solidarietà tra i giornalisti dipendenti e i freelance, la Carta sottolinea che gli autonomi dovrebbero beneficiare degli stessi diritti professionali dei dipendenti, sia per quanto riguarda le norme etiche, sia per la protezione delle fonti sia per la ricerca delle informazioni.

La Carta afferma il diritto dei freelance a elementi minimi di sicurezza sociale, come l'assistenza sanitaria, la tutela previdenziale, una indennità di disoccupazione ed una protezione salariale per le giornaliste in maternità.

La Federazione Internazionale sottolinea infine il diritto a un tariffario decoroso che permetta di non indebolire il giornalismo dipendente attraverso prestazioni professionali e retribuzioni ridotte”.

Carta di Firenze

La “Carta di Firenze” (della deontologia sulla precarietà nel lavoro giornalistico), fondata su numerosi principi costituzionali, legislativi e norme internazionali in materia, stabilisce delle norme di comportamento ispirate alla solidarietà tra colleghi - freelance, precari e contrattualizzati - ed ha come particolare oggetto la tutela dei diritti dei giornalisti non contrattualizzati come dipendenti.

In vigore dall'1 gennaio 2012, tutti i giornalisti hanno il dovere di rispettarla e farla rispettare. La violazione delle regole previste nella “Carta di Firenze” comporta l'avvio di un procedimento disciplinare presso il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti di competenza.

Oggi tutti i giornalisti sono tenuti a segnalare ai Consigli regionali dell'Ordine situazioni di esercizio abusivo della professione e di mancato rispetto della dignità professionale. Le procedure di verifica di violazione della Carta di Firenze quindi possono anche essere avviate d'ufficio, su iniziativa degli stessi membri di un Ordine regionale, oppure per segnalazione da parte di altri organismi di categoria (Assostampa, Comitati e fiduciari di redazione), o da colleghi contrattualizzati. Comunque tutti i giornalisti freelance, collaboratori, sfruttati e precarizzati, che ritengano di essere stati lesi nei loro diritti, possono presentare un esposto per denunciare le ipotizzate violazioni della Carta di Firenze.

Per indicare in maniera più pratica e immediata le modalità di presentazione di un esposto, abbiamo elaborato di seguito un modello-tipo, che può essere liberamente adattato a seconda delle esigenze del singolo, e che va presentato e protocollato al Consiglio regionale dell'Ordine di competenza.

È consigliato, se presentato a mano, richiederne una copia protocollata per ricevuta, oppure inviarlo per posta in raccomandata con ricevuta di ritorno.

Consigliamo comunque vivamente di verificare prima la possibilità che l'esposto, invece che a firma personale ed individuale, sia presentata da terzi, sia per un consiglio di merito che a maggior tutela del denunciante. Si può quindi prima provare a chiedere o membri del Consiglio regionale dell'Ordine competente, o all'Assostampa regionale, o al proprio Comitato o fiduciario di redazione, o anche alle Commissioni regionali Lavoro Autonomo (istituite dall'Fnsi e composte da colleghi freelance), o ai vari Coordinamenti di base di freelance e precari presenti oggi in varie realtà regionali.

Carta deontologica sulla precarietà nel lavoro giornalistico.

PREMESSA - Lo scenario della precarietà lavorativa nel giornalismo.

Mai come negli ultimi anni il tema della qualità del lavoro si è offerto alla riflessione pubblica quale argomento di straordinaria e, talvolta, drammatica attualità. A preoccupare, in particolare, è la crescente precarizzazione lavorativa di intere fasce della popolazione che, per periodi sempre più lunghi, vengono costrette ai margini del sistema produttivo e professionale, con pesanti ricadute economiche, sociali, psicologiche ed esistenziali. Il giornalista infatti, costretto nel limbo di opportunità capestro, per lo più prive di prospettive a lungo termine, è a tutti gli effetti un cittadino di serie B, che non può costruire il

proprio futuro, e nemmeno contribuire allo sviluppo del Paese, e ciò in netto contrasto con quanto stabilito dalla Costituzione:

Art. 3, comma 2: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Nello specifico del lavoro giornalistico, in qualsiasi forma e mezzo sia declinato (stampa, radio, TV, web, uffici stampa, etc.) la situazione appare anche più grave. Un giornalista precarizzato, poco pagato, con scarse certezze e prospettive e talvolta, per carenza di risorse economiche, anche poco professionalizzato, è un lavoratore facilmente ricattabile e condizionabile, che difficilmente può mantenere vivo quel diritto insopprimibile d'informazione e di critica posto alla base dell'ordinamento professionale.

Un giornalista precario e sottopagato – soprattutto se tale condizione si protrae nel tempo – viene di fatto sospinto a lavorare puntando alla quantità piuttosto che alla qualità del prodotto informativo, e con poca indipendenza, sotto l'ombra di un costante ricatto che dal piano economico e professionale passa presto a quello dei più elementari diritti, a partire da quelli costituzionalmente riconosciuti.

La condizionabilità e ricattabilità dei giornalisti sono inoltre strettamente correlate alla possibilità di trasmettere una buona e corretta informazione, andando a inficiare uno dei capisaldi del sistema democratico (Cfr. Corte Cost. n. 84 del 1969, Corte Cost. n. 172 del 1972, Corte Cost. n. 138 del 1985).

La professione giornalistica negli ultimi anni ha subito profondi mutamenti, e molti altri ne dovrà subire con il progredire della tecnologia e delle nuove aspettative delle aziende editoriali.

Quello che resta e resterà inalterato è però il ruolo del giornalista e gli obblighi che questi ha nei confronti dei lettori e della pubblica opinione.

In un mercato del lavoro giornalistico come quello attuale, sempre più caratterizzato dalla precarietà, è quindi necessario un maggior riconoscimento e rispetto della dignità e della qualità professionale di tutti i giornalisti, dipendenti o collaboratori esterni e freelance.

È necessario ribadire con forza che il primo diritto del giornalista è la tutela della sua autonomia, che in caso di precarietà lavorativa, fenomeno sempre più in espansione, è troppo spesso lesa da inadeguate retribuzioni, da politiche aziendali più attente al risparmio economico che ad investimenti editoriali e qualità finale del prodotto giornalistico.

Ma anche da scelte di organizzazione del lavoro da parte di colleghi giornalisti collocati in posizioni gerarchicamente superiori.

Per queste ragioni l'Ordine dei Giornalisti e l'Fnsi, nel promulgare la presente carta deontologica sui rapporti di collaborazione e solidarietà tra giornalisti per una nuova dignità professionale, affermano che l'informazione deve ispirarsi al rispetto dei principi e dei valori sui quali si radica la Carta costituzionale ed in particolare:

- **Art. 1, comma 1** : L'Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro.
- **Art. 21, commi 1 e 2**: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non

può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

- **Art. 35, commi 1-3:** La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

- **Art. 36:** Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

- **Art. 41:** L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Nell'enunciare una nuova disciplina dei comportamenti etici tra giornalisti si richiamano con forza anche:

- **Art. 2, comma 3,** della legge 63/1969, istitutiva dell'Ordine dei Giornalisti: Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori;

- **Art. 4 e 5** della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (Strasburgo, 1989):

- **Art. 4:** Ogni persona ha diritto alla libertà di scelta di esercizio di una professione, secondo le norme che disciplinano ciascuna professione.

- **Art. 5, commi 1 e 2:** Ogni lavoro deve essere retribuito in modo equo. A tal fine è necessario che, in base alle modalità proprie di ciascun paese:

-sia assicurata ai lavoratori una retribuzione sufficiente equa, cioè una retribuzione sufficiente per consentire loro un decoroso tenore di vita;

- i lavoratori soggetti ad una regolamentazione del lavoro diversa dal contratto a tempo pieno e di durata indeterminata beneficino di un'equa retribuzione di riferimento.

- **Art. 32, comma 2,** della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Nizza, 2000):

I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione;

- Sentenza 11/1968 della Corte Costituzionale, ove si afferma:

[...] Il fatto che il giornalista esplica la sua attività divenendo parte di un rapporto di lavoro subordinato non rivela la superfluità di un apparato che [...] si giustificerebbe solo in presenza di una libera professione, tale il senso tradizionale. Quella circostanza, al contrario, mette in risalto l'opportunità che i giornalisti vengano associati in un organismo che, nei confronti del contrapposto potere economico dei datori di lavoro, possa contribuire a garantire il rispetto della loro personalità e, quindi, della loro libertà: compito, questo, che supera di gran lunga la tutela sindacale dei diritti della categoria e

che perciò può essere assolto solo da un Ordine a struttura democratica che con i suoi poteri di ente pubblico vigili, nei confronti di tutti e nell'interesse della collettività, sulla rigorosa osservanza di quella dignità professionale che si traduce, anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla.

Art. 1– Politiche attive contro la precarietà

L'Ordine dei Giornalisti e la Fnsi, alla luce di quanto esposto in premessa, nell'ambito delle loro competenze, vigileranno affinché:

- sia garantita a tutti i giornalisti, siano essi lavoratori dipendenti o autonomi, un'equa retribuzione che permetta al giornalista e ai suoi familiari un'esistenza libera e dignitosa, secondo quanto previsto dal dettato costituzionale;
- venga posto un freno allo sfruttamento e alla precarietà, favorendo quelle condizioni tese ad assicurare un futuro professionale e personale ai tanti giornalisti oggi privi di tutele e garantire nel contempo un futuro alla buona e corretta informazione nel nostro Paese;
- vengano favoriti percorsi di regolarizzazione contrattuale e avviamento verso contratti a tempo indeterminato ed equi, e realizzate le condizioni per promuovere evoluzioni di carriera e progressioni professionali;
- vengano correttamente applicate le norme contrattuali sui trattamenti economici;
- siano valorizzate, in caso di nuove assunzioni, le professionalità già operanti in azienda e quelle dei colleghi già iscritti nelle liste di disoccupazione;
- vengano rispettati i limiti di legge e di contratto previsti per l'impiego di stagisti o tirocinanti;

- sia favorito il percorso di adesione alle casse previdenziali e di assistenza sanitaria e previdenza complementare della categoria, in modo da garantire le necessarie tutele sociali ed economiche anche a chi non è inquadrato come lavoratore dipendente.

Il direttore responsabile deve promuovere il rispetto di questi principi.

Art. 2 – Collaborazione tra giornalisti

Le forme di collaborazione e solidarietà tra giornalisti devono riguardare tutte le tipologie di lavoro giornalistico (stampa, radio, TV, web, uffici stampa, etc.).

Il direttore responsabile che rifiuti immotivatamente di riconoscere la compiuta pratica, è soggetto a procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 48 della Legge 69/1963 e dell'art. 43 del D.P.R. 115/1965.

La richiesta di una prestazione giornalistica cui corrisponda un compenso incongruo in contrasto con l'articolo 36 della Costituzione, lede non solo la dignità professionale ma pregiudica anche la qualità l'indipendenza dell'informazione, essenza del ruolo sociale del giornalista.

Ai fini della determinazione dell'adeguatezza dei compensi relativi a prestazioni di natura giornalistica, i consigli regionali dell'Ordine dei Giornalisti adottano e rendono pubblici criteri e parametri di riferimento.

Gli iscritti all'Ordine sono tenuti a non accettare corrispettivi inadeguati o indecorosi per il lavoro giornalistico prestato.

In conformità all'articolo 2 della legge 69/1963, Ordine dei giornalisti e Fnsi ribadiscono che tutti i giornalisti, senza distinzione di ruolo o incarico o posizione gerarchica attribuita, hanno pari dignità e sono tenuti alla solidarietà e al rispetto reciproco.

Tutti i giornalisti sono tenuti a segnalare ai Consigli regionali situazioni di esercizio abusivo della professione e di mancato rispetto della dignità professionale.

Tutti gli iscritti all'Ordine devono vigilare affinché non si verifichino situazioni di incompatibilità ai sensi della legge 150/2000. Il giornalista degli Uffici stampa istituzionali non può assumere collaborazioni, incarichi o responsabilità che possano comunque inficiare la sua funzione di imparziale ed attendibile operatore dell'informazione.

Gli iscritti all'Ordine che rivestano a qualunque titolo ruoli di coordinamento del lavoro giornalistico sono tenuti a:

- a) non impiegare quei colleghi le cui condizioni lavorative prevedano compensi inadeguati;
- b) garantire il diritto a giorno di riposo, ferie, orari di lavoro compatibili con i contratti di riferimento della categoria;
- c) vigilare affinché a seguito del cambio delle gerarchie redazionali non ci siano ripercussioni dal punto di vista economico, morale e della dignità professionale per tutti i colleghi;
- d) impegnarsi affinché il lavoro commissionato sia retribuito anche se non pubblicato o trasmesso;
- e) vigilare sul rispetto del diritto di firma e del diritto d'autore.
- f) vigilare affinché i giornalisti titolari di un trattamento pensionistico Inpgi a qualunque titolo maturato non vengano nuovamente impiegati dal medesimo datore di lavoro con forme di lavoro autonomo ed inseriti nel ciclo produttivo nelle medesime condizioni e/o per l'espletamento delle medesime prestazioni

che svolgevano in virtù del precedente rapporto;

g) vigilare che non si verifichino situazioni di incompatibilità ai sensi della legge 150/2000.

Art. 3 – Osservatorio sulla dignità professionale

Al fine di garantire la corretta applicazione dei principi stabiliti in questa Carta, l'Ordine dei Giornalisti e la Fnsi promuovono la costituzione di un "Osservatorio permanente sulle condizioni professionali dei giornalisti" legato alle presenti e future dinamiche dell'informazione, anche in rapporto alle innovazioni tecnologiche.

L'Osservatorio ha il compito di vigilare sull'effettiva applicazione della presente carta, di avanzare proposte di aggiornamento nonché di segnalare quelle condizioni di sfruttamento della professione che ledano la dignità e la credibilità dei giornalisti anche nei confronti dell'opinione pubblica.

Art. 4 – Sanzioni

La violazione di queste regole, applicative dell'art. 2 della Legge 69/1963, comporta l'avvio di un procedimento disciplinare ai sensi del Titolo III citata legge.

Facsimile esposto ai sensi della Carta di Firenze

**Al Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti
di** (indicare regione di pertinenza e relativo indirizzo)

e

“Osservatorio sulla dignità professionale”

ex art. 3 della Carta di Firenze

c/o

Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti

Via Parigi n° 11 – 00185 Roma

e

Federazione Nazionale della Stampa

Corso Vittorio Emanuele II n° 349 - 00186 Roma

**Oggetto: esposto per violazione delle disposizioni deontologiche della
“Carta di Firenze” sulla precarietà nel lavoro giornalistico**

Il sottoscritto giornalista (nome e cognome), nato a (...) il (...), residente a (...),
iscritto all'Ordine dei giornalisti della regione (...) nell'elenco
(pubblicisti/professionisti/praticanti), tessera Ordine dei giornalisti n° (...)

CHIEDE

l'accertamento della violazione delle disposizioni della “Carta di Firenze”
relativamente ai fatti appresso descritti, e il conseguente avvio del previsto
provvedimento disciplinare.

A tal fine il sottoscritto segnala (utilizzare le voci pertinenti):

- di essere costretto, per poter lavorare, ad accettare corrispettivi e tempi di pagamento inadeguati o indecorosi per il lavoro giornalistico prestatato;
- di ricevere espressa richiesta di svolgere il proprio lavoro con modalità a vario titolo lesive della propria dignità professionale;
- il verificarsi di casi di abuso della professione giornalistica e/o di utilizzazione non corretta di colleghi titolari di trattamento pensionistico;
- situazioni di incompatibilità ai sensi della legge 150/2000.

La situazione che si sottopone è la seguente: *(fornire rappresentazione quanto più dettagliata possibile, con riferimenti precisi anche ai termini temporali della supposta violazione deontologica: quando sarebbe avvenuta, per quanto tempo, se è tuttora in atto)*

Il sottoscritto segnala altresì, ai fini del controllo sulla violazione delle norme deontologiche (utilizzare le voci pertinenti):

- che il direttore responsabile della testata giornalistica (ovvero il capo ufficio stampa) è il giornalista (...)
- che il responsabile della struttura redazionale e/o colui che assegna l'incarico e/o il coordinatore del proprio lavoro è il giornalista/sono i giornalisti (...);
- che i fatti esposti possono essere testimoniati dal collega/dai colleghi (nominativo/i)

In fede

Luogo e data

Firma (leggibile)

TERZA PARTE

INPGI 2

Pianeta previdenza: la gestione separata dell'Inpgi per i Co.Co.Co. e...

Giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti negli appositi elenchi di categoria, praticanti giornalisti iscritti che esercitano attività autonoma di libera professione (senza vincolo di subordinazione) o sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa.

È questo l'identikit del giornalista che, per obbligo di legge, è tenuto a iscriversi alla gestione separata dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (Inpgi). Categorie soggette a questo obbligo, sebbene svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato. Il sito www.inpgi.it è la migliore bussola per orientarsi nella cassa previdenziale dei giornalisti, relativamente al capitolo liberi professionisti e Co.co.co.

Iscrizione dei Co.co.co

I giornalisti inquadrati con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di natura giornalistica, sono obbligatoriamente iscritti presso la gestione previdenziale separata dell'Inpgi. L'iscrizione, da parte del giornalista, al pari dei liberi professionisti, deve avvenire entro trenta giorni dall'inizio della collaborazione. Tuttavia, per i Co.co.co. l'iscrizione avviene attraverso il committente, al quale il giornalista dovrà consegnare il modulo Iscr/Gio, debitamente compilato e sottoscritto.

Contribuzione

La contribuzione dei Co.Co.Co. viene versata direttamente dal committente. I liberi professionisti devono dichiarare i compensi entro luglio di ogni anno e versare direttamente i contributi.

Queste le scadenze:

- entro il 30 settembre va pagato il contributo minimo annuale
- entro il 31 ottobre l'eventuale saldo dell'anno precedente

Per quanto riguarda la misura della contribuzione, la possibilità di ricongiunzione di contributi versati ad altra forma di previdenza, la contribuzione volontaria, il riscatto di laurea e tutte le prestazioni della gestione separata Inpgi, conviene consultare il sito www.inpgi.it.

CASAGIT

L'assistenza sanitaria integrativa? Una sicurezza in più anche per i giornalisti precari. La risposta si chiama Casagit, ovvero la Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani. L'iscrizione alla gestione ridotta, su base volontaria, riguarda tutti i professionisti che svolgono attività giornalistica, caratterizzata come fonte principale del loro reddito, in forma autonoma, parasubordinata o subordinata se regolata da contratti di lavoro non sottoscritti dalla Fnsi. Per l'adesione occorre presentare la domanda, il certificato d'iscrizione all'Albo e l'attestazione di versamento della prima quota contributiva.

La nuova Casagit

A chi non è socio Casagit viene data la possibilità di iscriversi ai Nuovi Profili

- Profilo Due: garantisce una copertura di assistenza sanitaria integrativa, in grado di alleggerire il peso delle spese mediche, personali o dei familiari: dal normale ricovero all'intervento chirurgico, dalle visite specialistiche agli accertamenti diagnostici, dalle terapie fisiche alle cure odontoiatriche, dalle lenti alle prestazioni di assistenza in emergenza.
- Profilo Tre e Profilo Quattro: offrono un piano sanitario integrativo semplice ed economico, a sostegno di un eventuale mancato reddito e per ammortizzare i costi relativi alle cure più frequenti o gravi: un rimborso forfetario per ogni giorno di ricovero che comporti intervento chirurgico, e poi un concorso negli accertamenti diagnostici, cure odontoiatriche e lenti, oltre alle cure oncologiche.

Iscrizione Nuovi Profili.

Chi può iscriversi:

- gli iscritti all'Ordine dei Giornalisti, mai iscritti alla CASAGIT
- gli ex Titolari iscritti alla CASAGIT, decaduti o recessi entro il 31/12/2012
- gli iscritti alla CASAGIT, decaduti tra il 01/01/2012 e il 31/12/2012, per cessazione del periodo massimo consentito del trattamento agevolato di disoccupazione o cassa integrazione
- i figli precedentemente iscritti alla CASAGIT, usciti negli ultimi 10 anni
- i dipendenti di organismi di categoria, titolari di rapporto di lavoro subordinato, qualora il contratto collettivo o il contratto integrativo aziendale non prevedano l'obbligo di iscrizione alla Cassa.

Coloro che aderiranno al Profilo Due, Tre, o Quattro entro il 31/12/ 2016 acquisiranno il diritto a mantenere inalterate per un triennio le quote indicate nei prospetti contributivi vigenti al momento dell'iscrizione.

Le presenti disposizioni saranno in vigore nel periodo compreso tra 01/09/2012 e il 31/12/2013.

Possono iscriversi anche i loro familiari:

- coniugi/convivente more-uxorio anche stesso sesso
- figli o equiparato fino al 26° anno

PROFILI

Chi oggi è socio Casagit è nel Profilo Uno

Profilo Uno, la forma principale di assistenza sanitaria integrativa della categoria dei giornalisti CASAGIT.

Garantisce un concorso alle spese mediche sull'intero ventaglio delle prestazioni sanitarie: ricoveri, visite specialistiche, accertamenti diagnostici, cure odontoiatriche, medicinali, ticket, terapie fisiche e riabilitative, lenti correttive della vista nonché per l'assistenza domiciliare ai non autosufficienti.

Grazie a una rete capillare di convenzioni con strutture di altissima qualità distribuita su tutto il territorio nazionale, consente di usufruire di prestazioni sanitarie quali ricoveri, visite specialistiche accertamenti diagnostici e cure odontoiatriche in forma diretta.

Assicura inoltre un servizio di assistenza in emergenza 24 ore su 24, 365 giorni l'anno.

Chi non è socio Casagit può iscriversi ai Nuovi Profili

Profilo Due, che garantisce una copertura di assistenza sanitaria integrativa, in grado di alleggerire il peso delle spese mediche, personali o dei familiari: dal normale ricovero all'intervento chirurgico, dalle visite specialistiche agli

accertamenti diagnostici, dalle terapie fisiche alle cure odontoiatriche, dalle lenti alle prestazioni di assistenza in emergenza.

QUOTE

Tipologia	Contributo annuale
Titolare	€ 1.500,00
Coniuge	€ 800,00
Figlio	€ 400,00
dal 2° Figlio	€ 300,00

Per i soci ultracinquantenni è previsto il versamento di una quota in fase di iscrizione in base alla seguente tabella:

Fascia d'età	Quota d'iscrizione una tantum TITOLARE	Quota d'iscrizione una tantum CONIUGE
50 - 55 anni	€ 2.000,00	€ 1.000,00
56 - 60 anni	€ 2.400,00	€ 1.300,00
61 - 65 anni	€ 2.800,00	€ 1.500,00
66 - 70 anni	€ 3.200,00	€ 1.800,00
71 - 75 anni	€ 3.800,00	€ 2.000,00
76 - 80 anni	€ 4.200,00	€ 2.300,00
81 - 85 anni	€ 4.800,00	€ 2.600,00
> 86 anni	€ 5.400,00	€ 3.000,00

Il contributo in questione non è previsto per coloro che risultino in possesso di almeno 10 anni di iscrizione alla Cassa.

Profilo Tre, offre un piano sanitario integrativo semplice ed economico, a sostegno di un eventuale mancato reddito e per ammortizzare i costi relativi alle cure più frequenti o gravi: un rimborso forfetario per ogni giorno di ricovero che comporti intervento chirurgico, e poi un concorso negli accertamenti diagnostici, cure odontoiatriche e lenti, oltre alle cure oncologiche.

QUOTE

Fascia d'età	Contributo annuale
0 - 10 anni	€ 396,00
11 - 20 anni	€ 432,00
21 - 30 anni	€ 528,00
31 - 40 anni	€ 600,00
41- 50 anni	€ 648,00
51 - 60 anni	€ 672,00
> 61 anni	€ 732,00

Per l'assegnazione della fascia di età si intende aver compiuto l'età di inizio fascia.

I passaggi da una fascia di età all'altra avvengono dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età di inizio fascia.

Per i soci ultracinquantenni è previsto il versamento di una quota una tantum in fase di iscrizione in base alla seguente tabella:

Fascia d'età	Quota d'iscrizione una tantum
51-60 anni	€ 1.200,00
> 61 anni	€ 1.400,00

Il contributo in questione non è previsto per coloro che risultino in possesso di almeno 10 anni di iscrizione alla Cassa.

Profilo Quattro: piano sanitario integrativo semplice ed economico, a sostegno di un eventuale mancato reddito e per ammortizzare i costi relativi alle cure più frequenti o gravi: un rimborso forfetario per ogni giorno di ricovero che comporti intervento chirurgico, e poi un concorso negli accertamenti diagnostici, cure odontoiatriche e lenti, oltre alle cure oncologiche. il rimborso delle spese viene effettuato in forma indiretta, entro i limiti del massimale, nel rispetto delle modalità di rimborso previste dal Tariffario

QUOTE

Fascia d'età	Contributo annuale
0 - 10 anni	€ 252,00
11 -20 anni	€ 276,00
21 - 30 anni	€ 300,00
31 - 40 anni	€ 312,00

41 - 50 anni	€ 336,00
51 - 60 anni	€ 360,00
> 61 anni	€ 420,00

Per l'assegnazione della fascia di età si intende aver compiuto l'età di inizio fascia.

I passaggi da una fascia di età all'altra avvengono dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età di inizio fascia.

Per i soci ultracinquantenni è previsto il versamento di una quota una tantum in alla fase di iscrizione in base seguente tabella:

Fascia d'età	Quota d'iscrizione una tantum
51 - 60 anni	€ 600,00
> 61 anni	€ 800,00

Il contributo in questione non è previsto per coloro che risultino in possesso di almeno 10 anni di iscrizione alla Cassa.

Tutte le informazioni al sito www.casagit.it

QUARTA PARTE

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

L'abc della legge

Siamo una categoria con diritti e doveri. Basta leggere l'articolo 2 della legge numero 69 del 3 febbraio 1963, uno dei capisaldi normativi della nostra professione che, appunto, viene ordinata da questa legge. «È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e della buona fede. Devono essere rettificata le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori».

Quali doveri?

Ogni giornalista deve prestare attenzione a ogni riferimento discriminatorio relativo a razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche. L'unica condizione perché siano ammesse allusioni di questo tipo, relative alla sfera privata, è il loro rilevante interesse pubblico. In ogni caso, è obbligo del giornalista rispettare il diritto alla riservatezza di ogni cittadino, non pubblicando notizie sulla sua vita privata quando siano di chiaro e rilevante interesse pubblico. Idem per i nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi di

cronaca: mai renderli pubblici se si mette a rischio l'incolumità delle persone, evitando anche gli altri elementi che possano ricondurre a un'identificazione come fotografie. Stesse precauzioni anche per i nomi delle vittime di violenze sessuali, dei collaboratori dell'autorità giudiziaria o delle forze di pubblica sicurezza se viene messa a rischio l'incolumità loro e delle famiglie.

Quando rettificare è d'obbligo

Chi fa il mestiere di giornalista, prima o poi, è destinato a trovarsi in questa situazione. Una notizia può rivelarsi inesatta, errata o lesiva e, a fronte di questo, può succedere che da parte del cittadino ne venga richiesta la rettifica. E il giornalista deve provvedere a rettificare con tempestività e rilievo, anche in assenza di richiesta specifica, soprattutto quando l'errore può ledere o danneggiare singole persone, enti, categorie, associazioni o comunità. Occhio anche alle modalità e ai tempi per le rettifiche: per i quotidiani queste devono essere pubblicate non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e sulla stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia. Per i periodici, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta. Per quanto riguarda invece i telegiornali e giornali radio, la rettifica deve essere effettuata entro 48 ore dalla ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondente a quelli della trasmissione dove si è creata una lesione degli interessi. Se non viene rispettato l'obbligo di rettifica con queste modalità, potrebbero scattare sanzioni amministrative per volontà dell'autore della richiesta di rettifica.

Innocente fino all'ultimo

Il giornalista non può certo sostituirsi al giudice di un tribunale. Per questo non bisogna dimenticare che ogni persona accusata di un reato rimane innocente fino alla condanna definitiva. Se su qualcuno pende un reato comunque non bisogna costruire notizie in modo da presentarlo colpevole, né pubblicare immagini che presentino queste persone come colpevoli. In caso di assoluzione o proscioglimento di un imputato o di un inquisito, occorre dare risalto alla notizia.

La mia fonte: attendibile e protetta

Ogni giornalista che sa fare bene il suo mestiere possiede e custodisce le sue fonti di notizie. L'importante è che provveda a verificarne sempre l'attendibilità agli occhi dell'opinione pubblica. Se la fonte chiede di rimanere riservata, bisogna attenersi al segreto professionale, avendo cura di informare il lettore di tale circostanza. In caso contrario, spetta al giornalista il rispetto della trasparenza delle fonti d'informazione, indicandole ai lettori o agli spettatori con la massima precisione possibile.

Domande & Risposte

1 – In quali situazioni è possibile riportare elementi della privacy come sfera religiosa, sessuale, malattia, appartenenza politica o sindacale?

Fermo restando che si tratta di dati sensibili, solo se sussiste un rilevante interesse pubblico se ne dispone la pubblicazione. Altrimenti valgono le disposizioni vigenti del Codice in materia di protezione dei dati personali.

2 – Le stesse precauzioni valgono anche per le fotografie?

Certamente, in nome del diritto alla riservatezza del cittadino. Bisogna evitare tutti gli elementi che possano ricondurre a un'identificazione, specie per i nomi delle vittime di violenze sessuali, collaboratori dell'autorità giudiziaria o forze di pubblica sicurezza se viene messa a rischio l'incolumità loro e delle famiglie.

3 – Quali sono i termini temporali dell'obbligo di rettifica?

Per i quotidiani devono essere pubblicate non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, per i periodici non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta. Per i telegiornali e giornali radio, la rettifica deve essere effettuata entro 48 ore dalla ricezione della relativa richiesta.

4 – Come comportarsi di fronte a una persona accusata di reato?

Ogni persona accusata di un reato rimane innocente fino alla condanna definitiva. In presenza di reato comunque non bisogna costruire notizie in modo da presentare un cittadino colpevole.

5 – Cosa significa mantenere il segreto professionale?

Se la fonte chiede di rimanere riservata, bisogna attenersi al segreto professionale, avendo cura di informare il lettore di tale circostanza.

Le 'Carte'

La materia dell'informazione deve essere trattata con la dovuta attenzione in presenza di determinate fasce "deboli", quali minori, migranti e rifugiati, detenuti, persone portatrici di malattie. Strumenti di deontologia professionale,

in questo senso, diventano le cosiddette “Carte”, di cui cerchiamo di fornire una sintesi.

1 - Carta di Treviso

Minori e informazione: la deontologia chiama, il giornalista risponde. Il riferimento è al documento Cnog/Fnsi (Consiglio nazionale Ordine giornalisti e Federazione nazionale della stampa) del 5 ottobre 1990, aggiornato con delibera del Cnog del 30 marzo 2006. Ecco alcuni punti cardini della Carta di Treviso.

- Il fondamentale diritto all'informazione può trovare dei limiti quando entra in conflitto con i diritti di soggetti bisognosi di una tutela privilegiata. Pertanto, fermo restando il diritto di cronaca, va ricercato un equilibrio con il diritto del minore alla tutela della sua integrità psicofisica, affettiva e di vita di relazione.
- Occorre osservare tutte le disposizioni penali, civili e amministrative che regolano l'attività di informazione e di cronaca giudiziaria in materia di minori, in particolare di quelli coinvolti in procedimenti giudiziari.
- Indispensabile garantire l'anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche senza rilevanza penale, ma lesivi della sua personalità, come autore, vittima o teste. Attenzione anche agli elementi che possono portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o il Comune di residenza nel caso di piccoli centri, l'indicazione della scuola frequentata. Diverso il discorso è se la

pubblicazione punta a dare un positivo risalto al minore e al suo contesto familiare e sociale: in quel caso l'obbligo dell'anonimato decade.

- Per i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca, occorre comunque anche in questa circostanza tutelare l'anonimato del minore per non incidere sull'armonico sviluppo della sua personalità;

- Il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano ledere la sua dignità, né turbato nella sua privacy, oppure coinvolto in una pubblicità che pregiudichi o leda l'armonico sviluppo della sua personalità. Questo a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori.

A conclusione di questo piccolo vademecum sulla Carta di Treviso, giova ricordare il codice di procedura penale (Dpr 22 settembre 1988, n.447, articolo 114, comma 6), laddove si prevede che «è vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiate dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. Il Tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione».

2 – Carta di Perugia

È lo strumento che garantisce il rispetto del diritto del cittadino-paziente alla tutela della propria dignità personale, oltre al diritto del cittadino-utente a ricevere un'informazione corretta e completa. Se è dovere del giornalista verificare le notizie in suo possesso ricorrendo a fonti attendibili, è dovere delle

fonti fornire al giornalista tutti gli elementi necessari alla completezza dell'informazione, nel rispetto delle norme che regolano sia il segreto professionale che il diritto alla riservatezza del paziente. Tredici sono gli articoli previsti dalla “Carta di Perugia”. Vale ricordare il principale: l’impegno comune alla non diffusione di informazioni che possano provocare allarmismi, turbative e ogni possibile distorsione della verità. In caso di notizie attinenti alla sfera psicologica, affettiva e sessuale, deve esserci una divulgazione tale che non induca a interpretazioni speculative o deformanti dei fatti.

3 – Carta di Roma

Anche questa fa parte del bagaglio di strumenti di lavoro del giornalismo italiano. Il protocollo deontologico in questione riguarda i richiedenti asilo, rifugiati, le vittime della tratta e i migranti, soggetti nei confronti dei quali si dispiega l’informazione. Che deve essere trattata in un certo modo, adottando termini giuridicamente appropriati per restituire al lettore ed all’utente la massima aderenza alla realtà dei fatti, evitando l’uso di termini impropri. Fondamentale anche evitare la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distorte riguardo a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti. Doveroso un occhio di riguardo per i richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime della tratta e i migranti che scelgono di parlare con i giornalisti, adottando quelle accortezze in merito all’identità ed all’immagine che non consentano l’identificazione della persona, in modo da non esporla a ritorsioni da parte di autorità del paese di origine oppure di entità non statali o di organizzazioni criminali.

4 – Carta di Milano

Informazione e carceri, istruzioni per l'uso. Uno strumento approvato dal Consiglio dell'Odg della Toscana nell'ultima seduta del 2012 intende tutelare proprio i diritti dei detenuti e quelli dell'informazione. Si chiama “Carta del carcere e della pena”, detta “Carta di Milano”, un codice deontologico in dodici punti che regola i rapporti tra detenuti e media: tra i principi affermati c'è quello del diritto all'oblio (per cui un condannato, una volta scontata la pena, ha il diritto a non essere indeterminatamente esposto all'attenzione dei media per quanto fatto in passato), l'invito a tutelare l'identità del detenuto che sceglie di parlare con la stampa e a usare termini appropriati in caso di misure detentive alternative al carcere (ricordando che non si tratta di libertà). In particolare per l'informazione che viaggia on line, si richiede un'attenzione maggiore data la prolungata esposizione delle notizie su internet.

Domande & Risposte

1 – Carta di Treviso. Diritto di cronaca e diritto del minore. Come evitare che possano confliggere?

Va garantito sempre l'anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche senza rilevanza penale, ma lesivi della sua privacy. Attenzione anche agli elementi che possono portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o il Comune di residenza nel caso di piccoli centri, l'indicazione della scuola frequentata.

2 – Poniamo che un servizio tratti di affidamento o adozione, storie di genitori separati o divorziati. Valgono le stesse precauzioni nei confronti dei minori?

Certamente. Fermo restando il diritto di cronaca, occorre comunque in questa circostanza tutelare l'anonimato del minore per non incidere sull'evoluzione della sua personalità.

3 – Carta di Perugia. Quali sono i confini dell'informazione in campo sanitario?

Occorre rispettare il diritto alla riservatezza del paziente. Il diritto del cittadino-paziente alla tutela della propria dignità personale non è incompatibile con il diritto del cittadino-utente a ricevere un'informazione corretta e completa.

4- Carta di Roma. Perché un protocollo deontologico specifico per i richiedenti asilo, rifugiati, le vittime della tratta e i migranti?

Questo codice etico non impone limiti alla libertà di stampa ma contiene una serie di raccomandazioni rispetto alle categorie in questione. Qualche esempio? Evitare di basarsi sui pregiudizi, non pubblicare informazioni che possano mettere a rischio la sicurezza dei rifugiati e dei loro familiari, adottare una terminologia corretta evitando l'uso improprio di parole quali "clandestino".

5 – Carta di Milano. Cos'è il diritto all'oblio?

Ogni condannato, una volta scontata la pena, ha il diritto a non essere comunque esposto all'attenzione dei media per le azioni commesse in passato. Soprattutto quando l'informazione che viaggia on line, occorre vigilare sulla prolungata esposizione delle notizie su internet.

Reati tipici a mezzo stampa.

Il più comune è la diffamazione (articolo 595 del Codice penale) che differisce dall'ingiuria (594) per l'assenza della persona offesa. La diffamazione viene punita con la reclusione fino a un anno e con multa fino a 1032,91 euro. Dall'ingiuria e dalla diffamazione differisce la calunnia (articolo 368) che si ha quando, “con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che abbia l'obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato”. In quest'ultimo caso la pena è della reclusione da due a sei anni, salvo i casi di aggravante. In caso di diffamazione, se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro. Se il delitto di diffamazione è commesso col mezzo della stampa le disposizioni si applicano anche al direttore o vice-direttore responsabile, all'editore e allo stampatore.

Nella seconda metà del 2012 i riflettori del dibattito nelle aule di Parlamento sono stati puntati sulla diffamazione, anche sulla scia del cosiddetto “caso Sallusti”, con la previsione di un anno di carcere per i giornalisti colpevoli di diffamazione (poi bocciata dal Senato il 26 novembre scorso all'interno del disegno legge sulla diffamazione a mezzo stampa). A questo proposito, a titolo orientativo, vale la pena esaminare le proposte avanzate dalla Federazione nazionale della stampa e dall'Ordine nazionale dei giornalisti, in collaborazione con le associazioni Libera Informazione e Articolo 21. Si tratta di un pacchetto di proposte di modifica a partire dall'eliminazione del carcere per il reato di

diffamazione a mezzo stampa e limitando la pena alla sola sanzione pecuniaria. Anche perché la rettifica dovrebbe essere considerata motivo di esclusione della punibilità: “Se il presunto offeso ha avuto modo di esercitare correttamente il suo diritto di rettifica, nessuno può subire sanzioni penali per ciò che ha scritto”.

Informazione, non pubblicità

Un conto è l'informazione, un altro è la pubblicità. E i cittadini hanno il diritto di ricevere un'informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli. Per questo si deve fare in modo che i messaggi pubblicitari debbano essere sempre e comunque distinguibili dagli articoli giornalistici attraverso chiare indicazioni.

Il giornalista è tenuto a osservare il Protocollo d'intesa sulla trasparenza dell'informazione stilato nel 1984 tra Cnog, Fnsi e le associazioni AssAP, Aisscom, Assorel, Ferpi, Otep e TP, mettendo il pubblico in grado di riconoscere il lavoro giornalistico dal messaggio promozionale. Come previsto dal Protocollo della trasparenza, è vietato accettare, richiedere od offrire (anche se con il consenso del datore di lavoro o committente) compensi di alcun genere che possano confondere o sovrapporre i ruoli professionali. Le attività economiche, i beni e le opinioni di singoli enti e gruppi possono essere oggetto di messaggio pubblicitario e informazione giornalistica, senza alcuna limitazione o censura né reciproco condizionamento: l'importante è che la tipologia di messaggio sia essere sempre riconoscibile.

Due incognite per il futuro: formazione continua e assicurazione professionale.

È uno dei nodi ancora irrisolti sul piano giuridico per cui il condizionale è d'obbligo: il regolamento per la riforma delle professioni, diffuso dal Governo nel giugno 2012, istituisce l'obbligo di assicurazione che dovrebbe esonerare i giornalisti ma il tema dell'assicurabilità delle prestazioni giornalistiche solleva alcuni dubbi, sia sotto il profilo giuridico che sotto quello dei costi di polizza. In particolare, è l'articolo 5 che determina l'obbligo di assicurazione (anche tramite polizze convenzionate con l'Ordine professionale o le casse e gli enti di previdenza) per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale recati a terzi. Secondo il parere dell'avvocato Lorenzo Calvani, consulente legale dell'Odg della Toscana, il fatto che il regolamento si soffermi sull'obbligo della polizza nei confronti dei "clienti" non significa che l'obbligo di assicurazione valga solo per le professioni nelle quali esista la figura del "cliente". Potrebbe anche riferirsi ai danni recati a terzi dal giornalista nella propria attività, agli occhi di un pubblico indefinito quali "lettori" o "fruitori" dell'informazione. Secondo il parere legale, la disposizione non dovrebbe estendersi ai pubblicisti ma l'Ordine dei Giornalisti potrebbe dare applicazione estensiva a tutti gli iscritti ai propri elenchi. Più è ampia la platea degli assicurati, più il prezzo dei premi assicurativi scende.

L'attesa è d'obbligo anche per il Regolamento sulla formazione professionale continua per gli iscritti all'Ordine dei giornalisti (anche per i pubblicisti). Un obbligo deontologico per tutti i giornalisti in attività, iscritti da più di tre anni e che dovrebbe prevedere l'acquisizione di 60 crediti formativi in tre anni.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine aveva approvato tale regolamento il 21 giugno 2012. Ma questo verrà riformulato e, di conseguenza, per l'avvio dell'attività di formazione si dovrà attendere l'approvazione da parte del Consiglio nazionale, e il successivo via libera ministeriale, di un nuovo testo.

Carta dei doveri del giornalista degli Uffici Stampa

L'Ufficio Stampa è la struttura primaria dell'informazione giornalistica verso l'esterno. Il giornalista che vi opera è tenuto a osservare la Carta dei doveri che è il fondamento deontologico di riferimento per tutti gli iscritti all'Ordine, a prescindere dalla natura contrattuale e dal tipo di incarico ricoperto e da eventuale altra attività svolta, e le norme deontologiche fissate dalla legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti oltre a quelle enunciate in documenti ufficiali dell'Ordine stesso. Questi documenti comprendono la "Carta di Treviso" e il "Codice relativo al trattamento dei dati personali", norme che trovano riferimento in leggi dello Stato. L'Ufficio Stampa è inoltre vincolato a rispettare tutti gli altri documenti adottati dall'Ordine in materia deontologica tra cui la "Carta dei doveri dell'informazione economica", la "Carta di Perugia" su informazione e malattia, la "Carta di Roma" per l'informazione sui migranti, le norme raccolte nel "Decalogo del giornalismo sportivo" e quelle dedicate a "Informazione e pubblicità" e "Informazione e sondaggi". Sia che operi nelle strutture pubbliche o nel privato, il giornalista, in armonia con quanto prescrivono la legge 69/1963 istitutiva dell'ordine professionale, i codici deontologici, e - per gli enti pubblici - la legge 150/2000, è tenuto, pur in un normale ambito di collaborazione, a separare nettamente il proprio compito da

quello di altri soggetti che operano nel campo della comunicazione. Il giornalista direttore responsabile di house organ, newsletter o altri mezzi di informazione aziendale, purché si tratti di testate registrate, esercita i diritti e doveri della firma, motivo per cui deve rispondere dei contenuti anche all'Ordine dei giornalisti.

L'Ufficio Stampa nella Pubblica Amministrazione.

L'ufficio stampa di una pubblica amministrazione rappresenta la fonte primaria dell'informazione verso il cittadino e il giornalista che vi opera all'interno è tenuto severamente a osservare non solo le norme stabilite per il pubblico dipendente, ma anche quelle deontologie fissate dalla legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti e quelle enunciate nei vari documenti ufficiali dell'Ordine stesso e che regolano eticamente la professione. Si tratta delle carte de "I doveri del giornalista" e di "Treviso" (con specifico riferimento ai minori) e ancora "Informazione e pubblicità". L'ufficio stampa diventa lo spazio per eccellenza dedicato allo scambio informativo tra l'istituzione e i cittadini: da un lato il giornalista "racconta" l'Ente, il suo modo di funzionare, dall'altro è portatore, all'interno dell'Ente, delle esigenze dei cittadini rispetto all'istituzione di riferimento. Il compito del giornalista è quello di avvicinare sempre più la pubblica amministrazione al cittadino e, allo stesso tempo, rendere partecipe il cittadino stesso alla vita e all'attività dell'amministrazione pubblica.

Il riferimento legislativo in materia è la legge 150/2000, la prima a individuare i soggetti (ufficio stampa, portavoce, Urp) dedicati all'esercizio di queste

funzioni. Attività destinate a promuovere la coscienza civica del cittadino e non a esaltare le iniziative dell'amministrazione, fermo restando quanto sia importante per i cittadini ricevere un'informazione chiara, completa ed equilibrata che richiede le competenze professionali necessarie nel campo dell'informazione e comunicazione giornalistica.

L'articolo 9 della legge 150 segnala che l'attività degli uffici stampa, di cui gli enti "possono dotarsi" è "in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa". Prescrive poi che essi siano "costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti" (pubblicisti o professionisti). A dirigere l'ufficio stampa deve essere un coordinatore, qualificato come capo ufficio stampa che, seguendo le direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, in nome dei criteri di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni. L'iscrizione all'albo non è obbligatoria per la figura del portavoce degli organi di vertici dell'ente (articolo 7), per il carattere fiduciario che riveste questo ruolo e per i rapporti di natura politica e istituzionale che deve gestire con gli organi di informazione.

Giornali su internet: addio alla registrazione ma...

Aprire un giornale on line? In apparenza può sembrare una passeggiata. Sulla base di un provvedimento recente (legge 16 luglio 2012, numero 103) viene consentita la non registrazione dei giornali su internet. In particolare, vengono esonerate le testate esclusivamente on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di contributo pubblico all'editoria e i cui ricavi annui non superino i 100mila euro, dall'obbligo di registrazione al registro periodici del Tribunale e, oppure, al Roc. "Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto

informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, nr. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni". La norma è poco chiara: da una parte viene meno l'obbligo di registrazione, ma non gli altri obblighi sanciti dalla legge tra i quali l'obbligo di nomina di un direttore responsabile giornalista iscritto all'albo. Una semplificazione sulla quale si pronuncerà la giurisprudenza. D'altro canto, la presenza di un direttore responsabile può rappresentare anche una forma di garanzia o comunque di rispetto degli standard che la legge prescrive per l'editoria giornalistica. Questa presenza inoltre garantirebbe ai collaboratori la possibilità di iscriversi all'Albo dei pubblicisti (nel rispetto dei criteri ordinistici), fermo restando che comunque gli aspiranti pubblicisti devono essere compensati come previsto dalla legge sull'Ordine.

Intanto, tanto per far chiarezza, newsletter, blog, forum, newsgroup, mailing list, chat, messaggi istantanei "non possono essere qualificati come un prodotto editoriale, o come un giornale on-line, o come una testata giornalistica informatica". Secondo la Cassazione, si tratta di una "semplice area di discussione dove qualsiasi utente o gli utenti registrati sono liberi di esprimere il proprio pensiero ma non per questo il forum resta sottoposto alle regole e agli

obblighi cui è soggetta la stampa (come indicare un direttore responsabile per registrare la testata) o può giovare delle garanzie in tema di sequestro che la Costituzione riserva solo alla stampa".



Ordine dei Giornalisti della Toscana
Vicolo dei Malespini, 1 - 50122 Firenze, Italy

Presidenza, Segreteria.

Orario ufficio: lunedì, mercoledì e venerdì 9,00 - 17,00

martedì e giovedì 9,00 - 13,00

Tel: 055.289920 Fax: 055.2381049

Email: info@odg.toscana.it

Email certificata: pec@odgtoscana.com

www.odg.toscana.it



Associazione Stampa Toscana
Via dei Medici 2 - 50123 Firenze

Presidenza, Direzione, Segreteria.

Orari ufficio: lunedì, mercoledì, venerdì: 9.00 – 17.00

martedì e giovedì: 9.00 – 13.00

Tel: 055.23.98.358 – 055.21.32.54 Fax: 055.21.08.07

Associazione: ast@assostampa.org

Presidente Ast: presidenza@assostampa.org

Segreteria: elena.segreteria@assostampa.org

sonia.segreteria@assostampa.org

Sito internet: www.assostampa.org

Uffici di consulenza

Fiscale

Dr. Luigi Cobisi

per appuntamento c/o Associazione Stampa Toscana

Via dei Medici,2 - 50123 Firenze

tel. 055/2398358 - 213254 fax. 055/210807

Legale

Avv. Pierluigi D'Antono

per appuntamento c/o Associazione Stampa Toscana

Via dei Medici,2 - 50123 Firenze

tel. 055/2398358 - 213254 fax. 055/210807

Inpgi

Fiduciario: Franco Picchiotti

per appuntamento c/o Associazione Stampa Toscana

Via dei Medici,2 - 50123 Firenze

tel. 055/2398358 - 213254 fax. 055/210807

Inpgi2

Componente Comitato Amministratore: Laura Antonini

laura.antonini@assostampa.org .

Casagit

Fiduciario: Enrico Pini

c/o Associazione Stampa Toscana

Via dei Medici 2 - 50123 Firenze

Telefono: 055/2398358-213254 Fax: 055/210807

Email: firenze@mail.casagit.it

Cosa vuol dire essere socio dell'Associazione Stampa Toscana.

Il sindacato unitario dei giornalisti toscani, fa affidamento sul sostegno, sulla partecipazione e, in primo luogo, sulle iscrizioni: perché solo in questo modo riuscirà a essere più presente, più rappresentativo, più capace di promuovere attività e servizi.

L'Associazione Stampa Toscana è il sindacato che rappresenta tutti i giornalmi: il lavoro di chi ha un contratto, ma anche il lavoro di chi il contratto non lo ha, il lavoro dei collaboratori e dei libero professionisti, il lavoro nei quotidiani tradizionali, ma anche nelle tv, nelle radio, negli uffici stampa, nell'on line... tutto questo avendo come punto di riferimento esclusivo il lavoro, la sua dignità, i suoi diritti.

Ora c'è bisogno di proseguire su questa strada, dando ancora più voce e più possibilità di rappresentanza a chi magari in questi anni si è sentito meno rappresentato, con la consapevolezza che il sindacato può essere la “casa” di tutti noi, nelle varie specificità e differenze.

Per facilitare la prima iscrizione l'Associazione Stampa Toscana ha deciso di praticare cifre agevolate, per quanto i rinnovi si basino su cifre assolutamente non proibitive, nella convinzione che il tesseramento ricoprirà un valore particolare.

L'iscrizione, ovviamente, permetterà di accedere ai servizi, alle consulenze e tutele fiscali e legali, nonché alle convenzioni la cui lista potrai trovare sul sito dell'Ast, convenzioni la cui lista ricopre molti aspetti della spesa comune che permetteranno di fruire di sconti che vanno dalle analisi e visite mediche, ai corsi di lingue, dai cinema ai teatri, dall'assistenza informatica ai prodotti bancari e postali, ristoranti, pizzerie, abbigliamento, ottica, librerie, assicurazioni tutte convenzioni con sconti per i soci che presto amplieremo ulteriormente.

Questo, anche se l'Associazione Stampa Toscana prima ancora che un centro di servizi, pur necessari, vuol essere ed è qualcosa di più importante e ambizioso: una organizzazione collettiva capace di promuovere diritti e interessi in un rapporto ancora più forte con la società toscana.

